



**CORTE D'APPELLO DI TORINO  
I CORTE D'ASSISE D'APPELLO**

Proc. n. R.G.  
Proc. n. R.G.

Sentenza n. 19  
Del 03/12/2025

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

La Corte d'Assise d'Appello di Torino - I Sezione composta da

Dr.ssa Cristina	DOMANESCHI	Presidente
Dr.ssa Elisabetta	GALLINO	Consigliere
Sig. Fabio	BERTAGGIA	Giudice Popolare
Sig.ra Concetta	RIZZUTO	Giudice Popolare
Sig.ra Merinunzia	NIVUORI	Giudice Popolare
Sig. Fausto	NICOLINI	Giudice Popolare
Sig. Guglielmo	COGO	Giudice Popolare
Sig. Gianpiero	GIANOTTI	Giudice Popolare

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nei confronti di

**nato a**

Elettivamente domiciliato presso il difensore

Presente – sottoposto alla misura cautelare del divieto di espatrio

Difeso di fiducia dall'Avv.

del Foro di Verona

**IMPUTATO IN PRIMO GRADO**

**1. OMISSIS**

2. Del delitto di cui all'art. 575 c.p. perché, dopo aver subito la rapina di cui al capo 1) presso la Gioielleria sita in Grinzane Cavour, via , di cui era titolare insieme alla moglie, dopo che i rapinatori ( , ) erano già usciti dalla gioielleria dalla porta sul retro cercando di salire sull'autoveicolo tg. per darsi alla fuga con la refurtiva, prendendo la pistola revolver marca " " calibro 38 special (matricola ) legittimamente detenuta presso la gioielleria, uscendo con la stessa in pugno

inseguendo i rapinatori, in assenza di qualsiasi pericolo per la propria ed altrui incolumità, ma solamente del pericolo di subire un danno patrimoniale, eccedendo consapevolmente e volontariamente i limiti della legittima difesa del proprio patrimonio, trovandosi

a distanza ravvicinata sparando a un colpo con la predetta pistola mentre lo stesso disarmato era intento a cercare di salire sulla predetta dal lato passeggero, attingendolo in regione toracica destra, penetrando il proiettile da destra verso sinistra nella cavità toracica, interessando la cupola diaframmatica, il centro frenico del diaframma, la base del sacco pericardico, il ventricolo destro del cuore presso l'apice, la IV costa sinistra fratturandola, per emergere poi in regione mammaria sinistra, cagionava la morte di

In Grinzane di Cavour il 28.04.2021

3. Del delitto di cui all'art. 575 c.p. perché, dopo aver subito la rapina di cui al capo 1) presso la Gioielleria " " sita in Grinzane Cavour, via , di cui era titolare insieme alla moglie, dopo che i rapinatori (

) erano già usciti dalla gioielleria dalla porta sul retro cercando di salire sull'autoveicolo per darsi alla fuga con la

refurtiva, prendendo la pistola revolver marca " " calibro 38 special (matricola

) legittimamente detenuta presso la gioielleria, uscendo con la stessa in pugno inseguendo i rapinatori, in assenza di qualsiasi pericolo per la propria ed altrui incolumità, ma solamente del pericolo di subire un danno patrimoniale, eccedendo consapevolmente e volontariamente i limiti della legittima difesa del proprio patrimonio, trovandosi

a distanza ravvicinata, sparando a un colpo con la predetta pistola mentre lo stesso disarmato e di spalle era intento a cercare di fuggire a piedi vista l'impossibilità di salire a bordo della predetta , attingendolo in regione posteriore toracica destra, penetrando il proiettile nell'emitorece destro, trapassando il polmone destro, dilacerando l'atrio destro del cuore a livello dell'auricola, trapassando il piastrone sternale a livello margino-sternale destra, cagionava la morte di

In Grinzane di Cavour il 28.04.2021

4. Del delitto di cui agli artt. 56, 575 c.p. perché, dopo aver subito la rapina di cui al capo 1) presso la Gioielleria " " sita in Grinzane Cavour, via , di cui era titolare insieme alla moglie, dopo che i rapinatori (

) erano già usciti dalla gioielleria dalla porta sul retro cercando di salire sull'autoveicolo per darsi alla fuga con la

refurtiva, prendendo la pistola revolver marca " " calibro 38 special (matricola

) legittimamente detenuta presso la gioielleria, uscendo con la stessa in pugno inseguendo i rapinatori, in assenza di qualsiasi pericolo per la propria ed altrui incolumità, ma solamente del pericolo di subire un danno patrimoniale, eccedendo consapevolmente e volontariamente i limiti della legittima difesa del proprio patrimonio, mentre

disarmato si trovava seduto sul posto guida della predetta in attesa che i complici salissero sull'auto per darsi alla fuga, sparando con la predetta pistola nella direzione di ad altezza uomo un primo colpo trovandosi

a distanza ravvicinata con la fronte verso il lato guidatore, proiettile che dopo aver trapassato lo specchietto retrovisore sinistro si arrestava nella porta anteriore sinistra ed un secondo colpo ad altezza uomo all'interno dell'abitacolo trovandosi a

distanza ravvicinata con la fronte verso il lato passeggero, proiettile che attingeva

4 cm sopra il ginocchio destro, compiva atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionarne la morte di (evento non verificatosi per cause

indipendenti dalla volontà di e precisamente perchè per errore di mira il primo proiettile dopo aver trapassato lo specchietto retrovisore sinistro si arrestava nella

porta anteriore sinistra ed il secondo proiettile anziché colpire un organo vitale attingeva la gamba destra)

In Grinzane di Cavour il 28.04.2021

5. Del delitto di cui agli artt. 4 e 7 L. 895/1967; 61 n. 2, c.p. perché illegalmente, essendo privo della prescritta licenza di porto d'armi, portava nel parcheggio laterale alla gioielleria e sulla pubblica via in Grinzane Cavour, via la pistola revolver marca 'calibro 38 special (matricola ).

Con l'aggravante di aver commesso il fatto per eseguire i reati di cui ai capi 2, 3 e 4  
In Grinzane di Cavour il 28.04.2021

In cui sono costituite parti civili:

**Per il capo 2:**

Prossimi congiunti di .

**Per il capo 3:**

Prossimi congiunti di .

**Per il capo 4:**

### APPELLANTE

Avverso la sentenza della Corte di Assise di Asti del 4.12.2023, che ha pronunciato il seguente dispositivo:

Letti gli artt. 533, 535 c.p.p.,

**DICHIARA**

responsabile dei reati a lui ascritti, riconosciuti gli stessi avvinti dal vincolo della continuazione, e, concesse le circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis c.p. e la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 2 c.p., lo



**CONDANNA**

alla pena di anni diciassette di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali.

Letti gli artt. 29 e 32 c.p.,

**DICHIARA**

interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale per tutta la durata della pena.

Letti gli artt. 538 e s.s. c.p.p.,

**CONDANNA**

al risarcimento dei danni a favore delle costituite parti civili da liquidarsi in separato giudizio civile e lo condanna sin d'ora al pagamento delle seguenti provvisoriamente esecutive così determinate, tenuto conto della somma già versata dall'imputato quale parziale risarcimento del danno:

a favore di	euro 10.000,00;
a favore di	euro 60.000,00;
a favore di	euro 60.000,00;
a favore di	euro 60.000,00;
a favore di	euro 20.000,00;
a favore di	euro 35.000,00;
a favore di	euro 20.000,00;
a favore di	euro 20.000,00;
a favore di	euro 60.000,00;
a favore di	euro 20.000,00;
a favore di	euro 35.000,00;
a favore di	euro 20.000,00;
a favore di	euro 20.000,00;
a favore di	, euro 20.000,00;
a favore di	euro 20.000,00.

Letto l'art. 541 c.p.p.,

**CONDANNA**

alla rifusione delle spese legali sostenute dalle costituite parti civili, che liquida:

oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge.

Letto l'art. 240 c.p.

**ORDINA**

la confisca e distruzione di quanto in sequestro.

Letto l'art. 544 c. 3 c.p.p.,

**INDICA**

in giorni 90 il termine per il deposito della motivazione.

**CONCLUSIONI delle parti:**

PG: confermare l'appellata sentenza

Difesa PC Prossimi congiunti di : confermare la sentenza e condannare l'appellante al pagamento delle spese processuali del grado

Difesa PC: Prossimi congiunti di confermare la sentenza e condannare l'appellante al pagamento delle spese processuali del grado

Difesa PC: confermare la sentenza e condannare l'appellante al pagamento delle spese processuali del grado

Difesa PC: confermare la sentenza e condannare l'appellante al pagamento delle spese processuali del grado

Difesa imputato: accogliere i motivi

### Motivi della decisione

1) . è stato condannato dalla Corte di Assise di Asti per i reati di omicidio volontario commesso nei confronti di e , per tentato omicidio nei confronti di e per porto illegale di armi alla pena di 17 anni di reclusione.

La pena, determinata nel minimo ( anni 21), è stata ridotta per il riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 c. 1 n. 2 e delle circostanze attenuanti generiche a dieci anni e sei mesi di reclusione, aumentata per il secondo omicidio di quattro anni e sei mesi di reclusione, per il tentato omicidio di un anno e sei mesi di reclusione e per il delitto di porto d'armi di sei mesi di reclusione.

è titolare di una gioielleria a Grinzane Cavour, via , dove lavorano anche la moglie e la figlia.

Il 28 aprile 2021 venne commessa una rapina con armi nella gioielleria da parte di e , che, in particolare, usarono violenza e minaccia verso il , la moglie e la figlia , con sottrazione di numerosi gioielli.

All'esito della rapina, mentre i rapinatori, usciti dal retro, stavano cercando di fuggire, salendo sull'automobile parcheggiata, anch'egli uscito dal retro della gioielleria, li inseguiva e sparava alcuni colpi con la sua pistola, cagionando la morte di e ferendo a una gamba.

La Corte di primo grado ha tenuto conto, tra l'altro, delle immagini delle videocamere di sorveglianza della gioielleria dell'imputato e dell'Ufficio di Poste Italiane di di Grinzane Cavour, che hanno ritratto quanto avvenuto all'interno e all'esterno della gioielleria. Questa la descrizione delle immagini fatta in sentenza, con la precisazione che le telecamere installate nel retro del locale gioielleria non sono risultate funzionanti.

Tre rapinatori si recano su una , che parcheggiano nella via laterale, alla gioielleria di , in via , a Grinzane Cavour; i primi due entrano in due tempi diversi, prima , poi , travisati con berretto e mascherina, mentre , attende sull'automobile nel parcheggio. finge di voler acquistare qualcosa e gli mostra i gioielli.

Nel frattempo, entra, nel negozio, impugnando un coltello, va verso il bancone dove si trova la moglie di ; contemporaneamente, estrae una pistola ( rivelatasi poi un'arma giocattolo, riproduzione di una

pistola Glock 19 calibro 9 mm, con tappo rosso occultato) e la punta contro  
viene immobilizzata con una fascetta ai polsi legata dietro la schiena.  
spinge la verso il retro della gioielleria dove si trovano il laboratorio e la  
cassaforte e dove in quel momento vi è , cerca di suonare  
l'allarme.

Nelle immagini successive, si vede poi sulla porta del retro del negozio, fare  
ingresso, spintonato da , nella sala principale. , sempre con la pistola in pugno,  
diretta verso , afferra un rotolo di preziosi.

Subito dopo, l'imputato, sempre spintonato da , ritorna nel retro del negozio. Poi  
, alle ore 17:41:32 fa nuovamente ingresso, da solo, nella sala principale e si reca nei  
pressi del registratore di cassa.

Nel frattempo, è entrato dalla porta secondaria del retro del negozio con  
in mano un borsone.

Circa dieci secondi dopo, alle ore 17:41:34, la telecamera inquadra i tre rapinatori uscire dallo  
stesso ingresso: vi sono in sequenza e poi

Nel contempo, la telecamera interna della gioielleria, riprende , alle ore  
17:41:34, come si è detto, nei pressi del registratore di cassa: apre un cassetto e preleva il  
revolver in seguito utilizzato per far fuoco sui rapinatori. Mentre l'imputato preleva la pistola,  
la moglie si trova immediatamente dopo lo spazio che conduce sul retro.

Quindi si dirige verso il retro con la pistola in pugno ( ore 17:41:35). Dal momento  
che la moglie stava entrando nel locale principale, si scontra con lei che, subito  
dopo, viene ripresa con le mani sul volto.

Poi alle ore 17:41:38, esce dalla porta dell'ingresso secondario, mentre i tre  
rapinatori si trovano ancora fuori dall'autovettura. tiene nella mano destra una  
pistola e si dirige verso i tre rapinatori. sale sull'automobile e si mette al posto guida.

e stanno per salire sull'automobile. esplode un primo colpo verso  
la postazione del guidatore, colpo che colpisce lo specchietto della postazione del guidatore.

Poi, di corsa, va dall'altro lato della ed esplode colpi di pistola verso  
e che stavano salendo sull'automobile, come detto con sole tre  
portiere.

, piegato, si dirige verso il retro dell'autovettura, tenendosi con la mano il fianco  
per poi accasciarsi a terra.

Allo stesso tempo, l'imputato indirizza l'arma verso l'interno dell'automobile, evidentemente  
sparando un colpo all'interno ( dove vi era alla guida che viene evidentemente  
colpito alla gamba). L'automobile (evidentemente a causa del colpo alla gamba di che  
lascia i pedali) fa un sobbalzo per poi fermarsi definitivamente. si avvicina al lato  
guida e ha una breve colluttazione con , che si accascia a terra una prima volta.

Alle ore 17:41:49 la telecamera riprende l'imputato, la cui attenzione era stata evidentemente  
richiamata dal , il quale sembra volersi alzare da terra, essendo già stato colpito da  
un colpo, nell'atto di dirigersi verso di lui e indirizzare la pistola, che risulterà essere ormai  
scarica, verso il volto del rapinatore. Subito dopo, si accascia definitivamente al  
suolo.

parte di corsa verso i portici, seguito da  
tende il braccio, con l'arma sempre in pugno, verso entrambi. Segue che  
corre e gli punta costantemente il revolver.

Dalla telecamera di sorveglianza posta all'ingresso principale della gioielleria è possibile

vedere la stessa scena da altra inquadratura.

In particolare, si vedono \_\_\_\_\_ che scappa su via \_\_\_\_\_ con \_\_\_\_\_ che cerca di seguirlo.

L'imputato viene ripreso di spalle mentre insegue i due rapinatori. Dopo pochi metri, tuttavia, \_\_\_\_\_ già attinto da uno dei proiettili sparati da \_\_\_\_\_, si accascia al suolo.

La stessa scena è ripresa dalla telecamera di sicurezza dell'Ufficio di Poste Italiane sito in via \_\_\_\_\_

Nel filmato, si vede l'imputato raggiungere \_\_\_\_\_ disteso al suolo e sferrargli tre calci sul volto.

Il rapinatore, già colpito da un proiettile, si alza in piedi e comincia una breve colluttazione. \_\_\_\_\_ cade, si rialza e continua scontrarsi con \_\_\_\_\_

Poi, entrambi si dirigono nuovamente verso la gioielleria.

\_\_\_\_\_ viene ripreso mentre si dirige verso l'automobile dei rapinatori seguito da \_\_\_\_\_ che, barcollante, cade definitivamente al suolo nel centro della via \_\_\_\_\_

Nel contempo, si vedono comparire sull'uscio della porta del retro della gioielleria \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ che urlano qualcosa.

L'imputato si rivolge loro con un gesto, alzando il braccio; volge lo sguardo verso il cadavere di \_\_\_\_\_ e si guarda la mano ferita; rientra nel negozio, si avvicina al registratore di cassa per poi dirigersi verso il retro della gioielleria.

Dalle immagini tratte da una annotazione dei Carabinieri di Alba del 5.5.2021 risulta che alle ore 17:51:57 \_\_\_\_\_ esce ed estrae il cofanetto che gli era stato sottratto dall'autovettura dei rapinatori; poco dopo, esce di nuovo e ripone il cofanetto nell'automobile.

Immediatamente dopo i fatti, lo stesso \_\_\_\_\_ ha chiamato il 112, comunicando che vi era stata una rapina, che erano morte due persone e che un terzo soggetto era scappato.

\_\_\_\_\_ non si è sottoposto durante il dibattimento ad esame, ma ha rilasciato dichiarazioni spontanee, all'udienza del 27.10.2023 ( analoghe dichiarazioni spontanee sono state rese nel corso del giudizio di appello).

Nelle dichiarazioni ha precisato che, dopo aver sentito la moglie urlare, nel retro, si era lanciato contro i rapinatori armati e vi era stata una colluttazione durissima, nel corso della quale \_\_\_\_\_ gli aveva puntato in faccia la pistola, urlando. In quel momento, aveva pensato che sarebbe morto e che avrebbe lasciato per sempre i suoi cari.

Le minacce, con l'arma puntata alla testa, erano continuate e \_\_\_\_\_ gli aveva chiesto anche dei soldi. Egli si era recato, quindi, nuovamente nei pressi della cassa e aveva sentito di nuovo la moglie, dal retro, urlare. Aveva preso la pistola ed era andato nel retro. Nella convinzione che la moglie fosse stata presa in ostaggio dai rapinatori, era uscito e li aveva rincorsi fino alla macchina. Volendo vedere se vi fosse la moglie sull'automobile, aveva sparato un colpo nell'angolo del finestrino anteriore sinistro. Aveva poi visto che la moglie non c'era, ma \_\_\_\_\_ stava salendo sull'auto con la pistola in mano. In quel momento aveva pensato: "*Se spara lui per primo, è finita, l'ho scampata... è finita se spara lui per primo*", e ho sparato in successione nell'arco di un secondo probabilmente i tre colpi ai tre rapinatori, ma solo in quel momento io mi sono reso conto che c'era \_\_\_\_\_ alla guida, che c'era un terzo rapinatore, subito io non l'avevo mai visto il terzo rapinatore, quindi ho sparato d'istinto così".

Poi aveva visto \_\_\_\_\_ cercare di prendere la pistola e scappare, seguito da \_\_\_\_\_ Solo quando \_\_\_\_\_ era caduto, aveva avuto la consapevolezza di averlo colpito.

51

Aveva poi visto \_\_\_\_\_ e si era reso conto che i tre colpi, gli unici tre colpi che aveva nell'arma, erano andati a segno. Poi, tornando in gioielleria, aveva visto la moglie e la figlia, e aveva pensato: *"meno male che sei lì"*, perché non aveva consapevolezza di dove fosse.

Sulla base degli atti acquisiti, i filmati, le consulenze informatiche, autoptiche e balistiche svolte, la Corte di primo grado non ha ritenuto credibile la versione dell'imputato, circa la sussistenza di una legittima difesa e ha, invece, ritenuto provato che \_\_\_\_\_, in assenza di cause di giustificazione, abbia cagionato la morte di \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, esplodendo verso di loro colpi di arma da fuoco, da distanza ravvicinata, diretti verso la schiena o in sede di organi vitali. Ha anche ritenuto che il colpo sparato dal lato guidatore e il colpo esploso all'interno dell'abitacolo, fossero, per la direzione e la distanza ravvicinata, idonei e diretti in modo non equivoco a cagionare la morte di \_\_\_\_\_, che, avendo spostato il busto, era stato attinto soltanto al ginocchio.

Dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, con ordinanza del 30.5.2024 questa Corte ha autorizzato il sequestro conservativo richiesto dalle parti costituite perché dopo la sentenza di condanna, era emerso che \_\_\_\_\_ aveva donato alla moglie \_\_\_\_\_, con atto del 29 marzo 2024, una buona parte del suo patrimonio immobiliare.

Successivamente, con ordinanza del 20 settembre 2024, questa Corte ha disposto il sequestro conservativo della somma di euro 50.000 ( che era stata bonificata a \_\_\_\_\_ dal conto corrente relativo alla raccolta fondi attivata dalla famiglia \_\_\_\_\_ - Intestazione conto corrente "Io sto con \_\_\_\_\_"), a garanzia delle spese di procedimento, dal momento che la Guardia di Finanza aveva rilevato che \_\_\_\_\_ aveva disposto, in data 11.9.2024 alla banca di credito cooperativo di Alba, Langhe, Roero e del Canavese l'esecuzione di un bonifico estero di euro 50.000 su un conto corrente tunisino intestato ai signori \_\_\_\_\_ e alla moglie \_\_\_\_\_.

Il Tribunale del riesame ha applicato a \_\_\_\_\_, su impugnazione del Procuratore Generale, la misura cautelare del divieto di espatrio.

### **Ha proposto appello la difesa con i seguenti motivi:**

2.1) Lamenta la difesa la nullità della sentenza per vizio di costituzione della Corte d'Assise con riguardo ai giudici popolari, nonché per violazione del principio di immediatezza, rilevando che all'ultima udienza del 4 dicembre 2023, prevista per le repliche, la Corte d'Assise, in ragione dell'assenza del giudice popolare titolare \_\_\_\_\_, aveva disposto il subentro del primo supplente in ordine di sorteggio,

Lamenta la difesa un uso improprio della terminologia riferita ai giudici popolari e la mancata giustificazione dell'assenza del giudice popolare.

Nei motivi aggiunti, a tale proposito, evidenzia, poi, che la sostituzione è un provvedimento del Presidente che, impropriamente, è stato adottato dalla Corte di Assise, come emerge dal verbale.

2.2) Sostiene la difesa l'inutilizzabilità assoluta e patologica, ex art. 63, comma 2, c.p.p., delle sommarie informazioni raccolte dall'imputato alle ore 20:23 del 28 aprile 2021 e alle ore 1.32 del mattino del 29 aprile 2021.

\_\_\_\_\_ è stato sentito come persona informata sui fatti, benché fossero già emersi indizi di astratta reità a suo carico, con la conseguenza che avrebbe dovuto essere sentito con le garanzie processuali spettanti all'indagato.



Rileva l'appellante come già dai primi e sommari accertamenti della polizia fosse emerso che gli autori della rapina erano deceduti perché attinti da colpi di arma da fuoco fuori dalla gioielleria.

3.3) Sostiene la difesa l'inutilizzabilità in via derivata e la nullità delle sommarie informazioni testimoniali raccolte dalla moglie e dalla figlia dell'imputato rispettivamente alle ore 02:28 e 03:05 del mattino del 29 aprile 2021.

Le stesse, all'epoca, non vennero avvertite della facoltà di astensione, quali prossime congiunte dell'indagato. Le dichiarazioni rese dalle due testimoni sono state poi impiegate per le contestazioni ex art. 500 c.p.p. durante il loro esame dibattimentale all'udienza del 14 aprile 2023.

La difesa chiede la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, in particolare l'esame delle due testimoni.

3.4) Sostiene la difesa la nullità assoluta della sentenza ex artt. 178, comma 1, lett. c) e 179 c.p.p. per violazione dell'art. 438, comma 4 e 5, c.p.p., anche in relazione dell'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Rileva la difesa quanto segue.

- in data 17.6.2022 venne richiesto che il processo venisse celebrato con rito abbreviato condizionato all'audizione del consulente psichiatrico dott. \_\_\_\_\_ ;

- in data 15.7.2022, il PM, a seguito della richiesta di termine ex art. 438, comma 4, c.p.p., depositò i risultati della propria attività integrativa di indagini;

- in pari data, il precedente difensore revocò la richiesta di giudizio abbreviato, ritenendo illegittima la concessione del termine ex art. 438, c. 4, c.p.p., atteso che il deposito, da parte della difesa, di una consulenza tecnica non concreta attività di indagine difensiva e non avrebbe giustificato quindi la concessione al PM del termine a difesa;

Ciò avrebbe impedito all'imputato di accedere al rito abbreviato condizionato.

Chiede la difesa la regressione del processo al momento in cui si è verificato il vizio.

2.5) Lamenta la difesa l'inutilizzabilità della consulenza e della deposizione del consulente del Pubblico Ministero sig. \_\_\_\_\_, con riguardo alle immagini tratte dalle videocamere di sorveglianza, per violazione della legge n. 48/2008, nonché dell'art. 192, c. 1, c.p.p., in relazione all'art. 546, c. 1, lett. e) c.p.p.

Rileva l'appellante che il giudice di primo grado non si è sincerato:

- delle competenze di \_\_\_\_\_ e della corretta estrazione da parte del medesimo del materiale contenente i filmati;

- della conservazione da parte del Nucleo Operativo Radiomobile dei Carabinieri di Alba di siffatti materiali;

- dell'osservanza della catena di custodia del suddetto materiale fino alla consegna al consulente del PM.

La consulenza svolta dal sig. \_\_\_\_\_, essendo svolta ai sensi dell'art. 359 c.p.p., non sarebbe utilizzabile in dibattimento.

Il consulente tecnico del PM poteva essere sentito in dibattimento come testimone, ma non su circostanze relativa ad attività tecniche ripetibili e soprattutto non su valutazioni.

Chiede di disporre, ai sensi dell'art. 603, c. 1, c.p.p. l'acquisizione del materiale originale, contenente i filmati afferenti alle due video-tecamere delle poste, e successiva perizia sui filmati.

2.6) Eccepisce la difesa l'inutilizzabilità della consulenza balistica svolta su incarico del Pubblico Ministero dal dott. \_\_\_\_\_ per violazione degli artt. 360 e 431 c.p.p., in relazione all'art. 546, comma 1, lett. e) c.p.p.

Sostiene l'appellante che non si trattasse di attività irripetibile ex art. 360 c.p.p..

L'appellante censura nel merito le valutazioni svolte, osservando quanto segue:

- non si può affermare con certezza la data degli spari e la loro contemporaneità;

- il rinvenimento di tracce di polvere da sparo in gioielleria non consente di ritenere, ma nemmeno di escludere che in quel luogo sia stato esploso un colpo;

31

- considerato che il consulente ha affermato che vi è la possibilità che anche gli altri bossoli, per i quali è assente una marcata impronta di percussione, siano stati colpiti più volte, non può escludersi che anche per quelli che si assumono colpiti più volte non sia certa la possibilità che ciò derivi dall'aver premuto ripetutamente il grilletto;
- le immagini non permettono alcuna determinazione sugli effettivi accadimenti all'interno dell'auto;
- non vi è prova che sia necessaria una particolare abilità per usare quell'arma;
- non è possibile affermare che l'arma abbia le caratteristiche della micidialità, in assenza di una qualsivoglia misurazione dell'energia cinetica.

2.7) Lamenta la difesa l'inutilizzabilità dell'autopsia svolta dal dott. \_\_\_\_\_ per violazione dell'art. 360 c.p.p., in relazione all'art. 546, c. 1, lett. e) c.p.p., anche in relazione all'art. 192, cc. 1 e 2, c.p.p.

Osserva l'appellante che il Pubblico Ministero aveva, ai sensi dell'art. 360 c.p.p., dato con un unico atto, avviso relativamente a tre accertamenti tecnici irripetibili (autoptico, informatico e balistico) e che, in quel momento, \_\_\_\_\_ risultava rivestire il ruolo sia di indagato, sia di persona offesa. Pertanto, avrebbero dovuto essere notificati avvisi separati per ciascun accertamento irripetibile.

Avendo \_\_\_\_\_ ricevuto un solo avviso, non avrebbe potuto nominare un medico legale al fine di presenziare al conferimento dell'incarico e partecipare all'autopsia.

La Corte, poi, avrebbe travisato le conclusioni raggiunte dal consulente della difesa dott. \_\_\_\_\_, il quale, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, non aveva condiviso le conclusioni raggiunte dal collega dott. \_\_\_\_\_.

2.8) Sostiene la difesa l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini e nel dibattimento dal sig. \_\_\_\_\_ per violazione dell'art. 192, comma 3 c.p.p., non essendovi riscontri esterni. Ne sottolinea alcune contraddizioni.

2.9) Sostiene la difesa l'inutilizzabilità della documentazione prodotta dal Pubblico Ministero all'udienza del 27 gennaio 2023, consistente in dichiarazioni effettuate dall'imputato ad organi di stampa e nel corso di programmi radiofonici e televisivi.

Ai sensi degli artt. 6 e 10 della CEDU, sarebbe stato necessario verificare attendibilità, genuinità e spontaneità delle dichiarazioni.

2.10) Sostiene la difesa l'inutilizzabilità della documentazione e delle deposizioni testimoniali relative al c.d. caso " \_\_\_\_\_".

2.11) Sostiene la difesa la nullità ex artt. 495, comma 4, c.p.p., in riferimento agli artt. 178, comma 1, lett. c) e 180 c.p.p., del procedimento di ammissione della perizia del dott. \_\_\_\_\_.

Lamenta che la perizia sia stata disposta in assenza di contraddittorio tra le parti e chiede disporre nuova perizia.

2.12) Lamenta la difesa la mancanza, contraddittorietà ed insufficienza della motivazione in ordine all'imputabilità di \_\_\_\_\_.

Il consulente del Pubblico Ministero, Dott. \_\_\_\_\_, aveva concordato con quelli della difesa circa la sussistenza di un vizio parziale di mente e la Corte avrebbe dovuto prendere atto della preponderanza delle conclusioni circa la sussistenza di un vizio parziale di mente.

Il dott. \_\_\_\_\_ avrebbe negato l'esistenza di uno stress post-traumatico ritenendo, erroneamente, che chi sia affetto da malattia psichiatrica, necessariamente si adoperi per curarsi.

51

2.13) Lamenta la difesa che non sia stata riconosciuta la scriminante della legittima difesa per i reati di omicidio e di tentato omicidio.

Dalle immagini, a differenza di quanto sostenuto dalla Corte, risulterebbe che l'imputato abbia prelevato l'arma dal cassetto alle ore 18:41:34, momento in cui solo \_\_\_\_\_ era uscito dalla gioielleria. Nulla escluderebbe che, in quel momento, \_\_\_\_\_ stesse ancora minacciando di morte le persone offese o puntando loro contro la pistola (come attestato da \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_), considerato che all'uscita \_\_\_\_\_ brandisce l'arma nella mano sinistra. In quel momento, la rapina non poteva dunque dirsi conclusa, anche considerata la prospettiva della rapina impropria.

Gli spari sono stati esplosi non in un luogo pubblico, ma in un parcheggio privato condominiale, accessibile esclusivamente ai proprietari o conduttori degli immobili, dunque, in un luogo di privata dimora.

La Corte non avrebbe considerato che \_\_\_\_\_ ha dichiarato che, in quei momenti concitati, aveva perso di vista la moglie e aveva temuto che i rapinatori l'avessero portata via come ostaggio.

Dato lo stato emotivo dell'imputato in quel momento, sarebbe possibile che l'uomo abbia incrociato la moglie senza vederla.

Lo stato emotivo alterato sarebbe riconosciuto dalle consulenze tecniche e la perizia del dott. \_\_\_\_\_ confermerebbe la reale convinzione di agire in difesa della famiglia.

L'imputato avrebbe reagito a una minaccia percepita; \_\_\_\_\_, inseguito, avrebbe nuovamente puntato un'arma (seppur finta) contro \_\_\_\_\_, giustificando la reazione difensiva.

Ritiene la difesa sussistente la legittima difesa domiciliare e in subordine, quella putativa, evidenziando come lo stesso perito dott. \_\_\_\_\_ riconosca in \_\_\_\_\_ una persona sincera e non manipolatrice e affermi che, al momento dei fatti, egli si trovava nello stato emotivo di chi si attiva per difendere la propria famiglia e se stesso.

In subordine, sostiene la sussistenza dell'ipotesi di non punibilità di cui all'art. 55, comma 2, c.p., o comunque un eccesso colposo nella legittima difesa.

2.14) Lamenta la difesa l'insussistenza del delitto di cui al capo d'imputazione n. 5).

Sostiene l'appellante che la detenzione dell'arma da parte dell'imputato fosse legale, dal momento che l'obbligo di produrre la certificazione medica di cui all'art. 38, comma 4, TULPS era stato introdotto solo con il d.lgs. n. 104/2018 e che l'imputato non è stato destinatario di alcuna diffida e il Prefetto mai aveva emesso alcun divieto ai sensi dell'art. 38, c. 6 d.lgs. n. 104/2018 nei suoi confronti.

Sostiene la difesa l'insussistenza del reato di porto illecito dell'arma, dal momento che i rapinatori erano ancora all'interno del parcheggio condominiale, da ritenersi domicilio.

Anche tale condotta sarebbe scriminata dalla legittima difesa, quantomeno putativa.

2.15) Lamenta, in generale, la difesa l'eccessività del trattamento sanzionatorio.

Lamenta il mancato riconoscimento nella massima estensione delle circostanze attenuanti generiche.

2.16) Lamenta, infine, la difesa la violazione degli artt. 539, comma 2, e 540, comma 2, c.p.p., in relazione agli artt. 76, 78 e 546, comma 1, lett. e) c.p.p., con riguardo alle statuizioni civili. Secondo la difesa, il giudice di primo grado sarebbe incorso nel vizio di ultrapetizione, per aver condannato l'imputato al pagamento di provvisori senza che le parti civili ne avessero fatto valida richiesta, ritenendo che la domanda di condanna generica e di provvisoria (l'articolo 539 c.p.p. rispecchierebbe l'articolo 278 c.p.c.) dovesse essere proposta con la costituzione di parte civile.

Dall'esame delle memorie conclusive, si evince come i legali \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ abbiano formulato una domanda tendente ad ottenere una provvisoria la cui entità corrisponde perfettamente a quella della richiesta di risarcimento, mentre il legale \_\_\_\_\_

ha chiesto, solo in subordine, la condanna generica e la provvisoria, e il legale ha chiesto una provvisoria pari al 50% non del risarcimento, bensì del presumibile danno da liquidare in sede civile.

Ciò premesso, la difesa chiede la revoca di tutte le provvisorie e il rigetto delle domande di condanna generica, in quanto non formulate in sede di costituzione.

Si censurano poi le statuizioni civili anche con riguardo al quantum del risarcimento.

Ritiene la difesa che nel caso in esame difetti la prova del danno in capo a tutte le parti civili costituite e che i danni-conseguenza siano stati meramente allegati e determinati nel loro ammontare del tutto arbitrariamente.

Il giudice di primo grado, nella sua deliberazione, non ha neppure considerato l'art. 1227 c.c., secondo cui, in caso di risarcimento del danno patito iure proprio dai congiunti di persona deceduta per colpa altrui, tale risarcimento (o provvisoria) deve comunque essere ridotto in misura corrispondente alla percentuale di colpa ascrivibile alla stessa vittima dell'illecito.

2.17) In data 4.10.2025, la difesa ha presentato motivi nuovi, con cui deduce un ulteriore profilo di nullità concernente la costituzione del giudice di primo grado, rilevando che il provvedimento del 4.12.2023 con cui è stato sostituito un giudice popolare effettivo con uno aggiunto non è di competenza della Corte d'Assise ma del suo Presidente. Secondo la difesa il provvedimento sarebbe affetto da nullità assoluta riguardando "il numero dei giudici necessario per costituire i collegi stabilito dalle leggi di ordinamento giudiziario" di cui all'art. 178, c. 1, lett. a) c.p.p.

#### **L'appello è parzialmente fondato, in particolare, quanto al trattamento sanzionatorio.**

3.1) Con il primo motivo la difesa lamenta la nullità assoluta della sentenza ex artt. 178, comma 1, lett a), 179 e 525 c.p.p., sostenendo un vizio di costituzione della Corte d'Assise, in particolare con riferimento ai giudici popolari, nonché la violazione del principio di immediatezza.

Il motivo non può essere accolto, essendo infondate le critiche difensive circa il subentro, all'udienza del 4 dicembre 2023, nel collegio della Corte d'Assise, del primo supplente in ordine di sorteggio, , motivato dalla assenza del giudice popolare titolare

Innanzitutto, va osservato che, correttamente e conformemente alla disciplina normativa vigente, la sostituzione del giudice "effettivo" assente è stata disposta con il primo giudice "aggiunto" in ordine di sorteggio.

Irrilevante, evidentemente, il contestato "uso improprio della terminologia riferita ai giudici popolari" fatto dalla prima Corte, in particolare l'uso dei termini "titolare" e "supplente", al posto di "effettivo" e "aggiunto". Si tratta di mere imprecisioni linguistiche, del tutto chiaro che la sostituzione del giudice effettivo è avvenuta con il primo aggiunto.

Nemmeno ha incidenza sulla regolarità del subentro la mancata allegazione di documentazione comprovante la giustificazione dell'assenza.

Il giudice effettivo era il giorno dell'udienza assente e, pertanto, doveva necessariamente essere sostituito, pena l'impossibilità ingiustificata di celebrare l'udienza.

Non è rilevante l'obbligatorietà dell'ufficio di giudice popolare, citata dalla difesa, non incidendo tale carattere e la possibile condanna al pagamento di una sanzione pecuniaria sulla validità della sostituzione.

La differente soluzione, citata dalla difesa, adottata con riferimento al rinvio disposto in occasione dell'udienza del 17 marzo 2023, per un caso di impedimento temporaneo di uno dei giudici togati ( cui è seguito il rinvio dell'udienza) è inconferente. Differente, infatti, la disciplina della sostituzione del magistrato professionale impedito, rispetto a quella del

ef

giudice popolare effettivo impedito o assente. Nel precedente citato dalla difesa, relativo come si è detto a caso del tutto differente, non erano stati nominati, nel processo di primo grado, magistrati togati supplenti e, pertanto, dovendosi assicurare la medesimezza del magistrato togato, in assenza di supplenti togati, si era disposto il rinvio, proprio come avvenuto all'udienza del 17 marzo 2023.

Diverso, come si è detto, il caso criticato, nel quale, dovendosi procedere alla sostituzione di un giudice popolare impedito, è stata osservata nel dibattimento di primo grado la disciplina prevista dalla legge per i giudici popolari e la presenza a tutto il dibattimento del giudice popolare aggiunto ha fatto sì che la sua sostituzione non abbia inciso sulla medesimezza del giudice.

La sostituzione è avvenuta nel pieno rispetto della disciplina normativa, proprio in uno dei casi previsti dalla legge, stante la disposizione dell'art. 26, comma 3 l. n. 287 del 1951 che prevede: *«Nei dibattimenti, che si prevedono di lunga durata, il presidente ha facoltà di disporre che prestino servizio altri giudici popolari in qualità di **aggiunti** in numero non superiore a cinque, i quali assistono al dibattimento e sostituiscono i giudici **effettivi** nel caso di eventuali assenze o impedimenti»*.

Dunque, essendo state rispettate le norme previste per il caso concreto, la invocata nullità generale e assoluta di cui all'art. 178, comma 1, lett. a) c.p.p. è del tutto insussistente.

Il mancato accertamento di un impedimento, prevedendo la norma appena citata la sostituzione del giudice aggiunto anche in caso di assenza del giudice popolare impedito, non configura alcuna violazione della lettera a) dell'art. 178 cpp., che riguarda, peraltro, la sola violazione delle norme sulla capacità e sul numero dei giudici necessario per costituire i collegi stabilito dalle leggi sull'ordinamento giudiziario.

Inoltre, nessuna violazione vi è stata del principio del giudice naturale. Il giudice effettivo è stato, infatti, sostituito con il primo giudice aggiunto, in ossequio alla disciplina prevista dalla legge.

Nemmeno può ritenersi violato, come sostenuto dalla difesa, il principio della immediatezza e, dunque, non ricorre la sostenuta nullità assoluta di cui all'art. 525, comma 2, c.p.p.

Il giudice aggiunto con il quale è stato sostituito il giudice effettivo impedito, infatti, così come tutti gli altri giudici che hanno concorso alla decisione, ha partecipato a tutto il dibattimento. La difesa vorrebbe far discendere dalla lettera dell'art. 525 una nullità dal momento che non vi è stata dimostrazione di un impedimento. In realtà, la seconda parte dell'art. 525 cpp ha riguardo alla conservazione dell'efficacia dei provvedimenti, mentre nessuna incidenza ha sul presupposto della sostituzione.

Nemmeno si può ritenere, come fatto dalla difesa a pag. 15 dei motivi di appello, al punto 1.2.6, che la giurisprudenza di legittimità conforti la tesi sostenuta dalla difesa. Sulle questioni poste dalla difesa, appare importante riportare una parte della motivazione della sentenza della SC (Sez. 5, Sentenza n. 12252 del 23/02/2012 Ud. (dep. 02/04/2012) che bene chiarisce quali siano le norme applicabili ai giudici popolari e i presupposti per la loro sostituzione.

*“Va innanzitutto chiarito che l'art. 10 D.Lgs. n. 273 del 1989 non ha affatto implicitamente abrogato la L. n. 287 del 1951, art. 26, come modificato dal D.P.R. n. 449 del 1988, art. 35. Invero l'art. 10 del predetto decreto legislativo prevede la possibilità che al dibattimento innanzi alla Corte di assise assistano due "magistrati" aggiunti. Il termine "magistrato" è utilizzato dal Legislatore in senso tecnico e ristretto, vale a dire che esso va inteso secondo quanto previsto e disciplinato dall'art.106 Cost.; prova ne è il fatto che il cit. art. 10, comma 2 prevede qualifica e anzianità di carriera di tali magistrati supplenti. La L. n. 287 del 1951, come modificata dal D.P.R. n. 449 del 1988, fa riferimento, viceversa, ai "giudici popolari", che, in base al vigente ordinamento giudiziario, integrano la Corte di assise e la Corte di assise di appello.*

*Ne consegue che, in caso di impedimento di uno dei magistrati componenti il collegio, trova applicazione del cit. art. 10, comma 3 (sospensione del dibattimento ed eventuale, successiva, sostituzione -se l'impedimento si protrae per più di dieci giorni- del magistrato assente con*

51

*uno dei magistrati aggiunti); in caso, viceversa, di impedimento di un giudice popolare, trova (continua a trovare) applicazione il comma secondo del ricordato art. 26 (immediata sostituzione -possibile sino alla chiusura del dibattimento- del giudice popolare impedito, senza alcuna sospensione del dibattimento stesso).*

***Tanto chiarito, va evidenziato che l'atto di sostituzione di un giudice popolare con un altro (che abbia assistito al dibattimento) non è certo espressione di jus dicere, ma di un mero potere di organizzazione riconosciuto al presidente.***

*omissis*

*E invero è stato successivamente chiarito (ASN 200922736-RV 244450) che non determina violazione del principio di immutabilità del giudice la sostituzione, nel collegio di Corte d'assise, di un giudice popolare effettivo con un giudice popolare aggiunto (sempre si intende che abbia assistito al dibattimento, ai sensi del cit. art. 26, comma 2, sopra citato, e, in particolare, che abbia assistito alle udienze nelle quali sono avvenute l'ammissione e l'assunzione delle prove).*

*A ben vedere, non a caso è disposta - per i dibattimenti che si prevedono di lunga durata o, comunque, quando sembri opportuno - la nomina "cautelativa" di giudici popolari in soprannumero: lo scopo che il legislatore si prefigge è quello di garantire continuità e speditezza a processi particolarmente delicati, nei quali sono chiamati a integrare il collegio giudicante soggetti che non sono magistrati di professione. Neanche è casuale, poi, il fatto che essi vengano qualificati "aggiunti" e non certo "supplenti" (o altro termine equivalente). La loro presenza si aggiunge, appunto, a quella dei titolari; essi devono seguire il dibattimento e, se necessario, sostituire il giudice (popolare) effettivo, in caso di impedimenti o assenze (anche ingiustificate o ingiustificabili). Tutto ciò a condizione che la sostituzione avvenga prima della chiusura del dibattimento.*

Non sussiste dunque alcuna nullità. Il riferimento a pag. 16 dei motivi di appello alla sentenza sez. 5, n. 27890 del 25/02/2009, Pasquali, non è pertinente. La stessa sentenza, in particolare, non afferma affatto il principio sostenuto dalla difesa, ossia la necessità, per la sostituzione, della dimostrazione e valutazione dell'impedimento. Il fatto che nella parte, tra l'altro relativa alla esposizione dei motivi del ricorso, si parli del giudice effettivo impedito per malattia (con un riferimento specifico relativo al caso concreto che si stava esaminando) non giustifica affatto le conclusioni che la difesa trae.

La sentenza citata, invece, afferma il principio che se il giudice supplente abbia assistito a tutte le udienze, legittimamente subentra al componente effettivo impedito senza necessità di rinnovare il dibattimento.

Nemmeno pertinente è il riferimento alla sentenza n. 15885 del 12/01/2021, Puca. Nella stessa, in cui la questione di fondo era la sostituzione di un giudice popolare avvenuta nella fase delle repliche, la S.C. evidenzia il rispetto, nel caso che si stava esaminando, del principio dell'immutabilità, avendo il giudice subentrato assistito a tutte le udienze.

Da tale motivazione, non può pertanto ricavarsi il principio sostenuto dalla difesa.

Infine, quanto alla ulteriore questione posta con i motivi nuovi, circa la costituzione del giudice di primo grado, relativa al fatto che il verbale dell'udienza del 4.12.2023 indica che la Corte d'Assise ha sostituito il giudice popolare assente, benché il provvedimento sia di competenza del suo Presidente, si rileva che il provvedimento di sostituzione non determina alcuna nullità, tra l'altro nemmeno essendo idoneo ad incidere, come sostenuto dalla difesa, sul numero dei giudici necessario per costituire i collegi stabilito dalle leggi di ordinamento giudiziario di cui all'art. 178, c. 1, lett. a) c.p.p.

Il provvedimento adottato, nel quale si riscontra una mera imprecisione (l'indicazione nel verbale sintetico della Corte di Assise non toglie comunque che si tratti di provvedimento, evidentemente adottato dal Presidente), è, come rilevato dalla sentenza sopra citata (Sez. 5, Sentenza n. 12252 del 23/02/2012 Ud. (dep. 02/04/2012), un mero provvedimento organizzativo, non giurisdizionale.

sf

In definitiva, dunque, il collegio che ha adottato la decisione è stato validamente costituito, nel pieno rispetto della disciplina normativa e nessuna nullità o irregolarità è riscontrabile.

3.2) Infondato il secondo motivo, con cui si chiede di dichiarare l'inutilizzabilità assoluta e patologica, ex art. 63, comma 2, c.p.p., delle sommarie informazioni raccolte dall'imputato alle ore 20:23 del 28 aprile 2021 e alle ore 1.32 del mattino del 29 aprile 2021.

Sul punto, la difesa sostiene che già a quel tempo erano emersi indizi di astratta reità a suo carico, perché già dai primi e sommari accertamenti della polizia era emerso che gli autori della rapina erano stati attinti dai colpi (ed erano comunque deceduti) fuori dalla gioielleria e che i fori d'ingresso dei proiettili non erano al petto.

Al di là del fatto che non risulta agli atti, né il tema è approfondito dalla difesa, che, al momento dell'assunzione delle informazioni, fossero emersi elementi tali da far ritenere indizi di colpevolezza a carico dell'imputato, si osserva quanto segue.

La questione è priva di rilevanza, non avendo la difesa interesse a sollevarla.

Infatti, nessuna utilizzazione è stata fatta delle citate informazioni testimoniali assunte dall'imputato. Nessuna incidenza sulla decisione hanno avuto dette sommarie informazioni testimoniali, rese da \_\_\_\_\_ immediatamente dopo i fatti, non minimamente tenute in considerazione dalla Corte di primo grado, non acquisite agli atti, mai contestate in nessuna sede.

Nemmeno, può avere incidenza tale atto processuale sull'assunzione a sommarie informazioni testimoniali da parte della moglie e della figlia, alle quali non venne dato, nell'immediatezza dei fatti, l'avviso della facoltà di non rispondere.

La mancanza dell'avviso, come si dirà relativamente al motivo successivo, avrebbe dovuto essere eccepita nel momento in cui venivano effettuate, nel corso del dibattimento, le contestazioni, a prescindere dalla questione circa le modalità con le quali è stato sentito l'indagato nell'immediatezza dei fatti (fattore del tutto indipendente).

Il secondo motivo, pertanto, è infondato e deve essere rigettato, così come deve essere rigettata la richiesta di acquisizione del verbale di sit reso dall'imputato.

3.3) Infondato il terzo motivo, con il quale la difesa sostiene l'inutilizzabilità in via derivata e, comunque, la nullità delle sommarie informazioni testimoniali raccolte dalla moglie e dalla figlia dell'imputato rispettivamente alle ore 02:28 e 03:05 del mattino del 29 aprile 2021, sottolineando che né la moglie né la figlia di \_\_\_\_\_ erano state avvertite della propria facoltà di astensione, quali prossime congiunte dell'indagato, ex art. 199 c.p.p.

In particolare, tali dichiarazioni sono state utilizzate unicamente per le contestazioni ex art. 500 c.p.p. durante l'esame dibattimentale all'udienza del 14 aprile 2023.

La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che «l'omissione dell'avvertimento relativo alla facoltà per i prossimi congiunti dell'imputato di astenersi dal deporre determina una **nullità relativa**, che deve essere eccepita, a pena di decadenza, dalla parte che vi assiste prima del compimento dell'esame testimoniale ovvero, se ciò non è possibile, immediatamente dopo, ai sensi dell'art. 182, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 21374 del 16/01/2018, S., Rv. 273219).

Dunque, trattandosi di nullità relativa, la stessa avrebbe dovuto essere eccepita all'udienza preliminare e, in ogni caso, al momento della contestazione nel corso dell'udienza, assistendo la parte al compimento dell'atto.

Né ha alcuna incidenza il fatto che la diversa eccezione, avente ad oggetto l'inutilizzabilità dei verbali di sommarie informazioni raccolte da \_\_\_\_\_ (quella di cui al punto precedente) sia stata sollevata per la prima volta in sede di appello, dal momento che, la diversa eccezione relativa alle sit rese dalla moglie e dalla figlia, essendo indipendente, avrebbe dovuto essere proposta al momento delle contestazioni.

Va, peraltro, rilevato che nessuna incidenza le contestazioni hanno avuto sulla decisione.

21

Si precisa che la teste ha affermato in dibattimento di avere ricevuto due pugni da parte di un rapinatore e le è stato contestato dal Pubblico Ministero che nelle sit aveva parlato di un solo pugno. Nessuna conseguenza o rilevanza ha avuto sulla decisione la risposta a tale contestazione. Così motiva la sentenza di primo grado: *La ha dichiarato nell'immediatezza dei fatti - sia al personale sanitario che al Pubblico Ministero - di aver ricevuto un pugno da uno dei rapinatori mentre in giudizio ha più volte riferito che i colpi sarebbero stati due. In ogni caso ciò fa poca differenza, e risulta verosimile e confermato - nelle linee generali - quanto riferito dal marito circa l'esistenza di una colluttazione (e di una violenza anche fisica posta in essere in danno del e della moglie).*

Analogamente, irrilevante la contestazione effettuata nei confronti della figlia dell'imputato che, nel corso del dibattimento ha affermato che il padre e un rapinatore si erano puntati le pistole a vicenda nella gioielleria, trovandosi di fronte nel negozio con le armi.

Il Pubblico Ministero le ha contestato che, sentita immediatamente dopo i fatti, aveva offerto una versione parzialmente diversa.

Nessun rilievo ha avuto sulla decisione tale contestazione, dal momento che il pur diverso andamento dei fatti è stato ritenuto dimostrato dalla Corte di primo grado sulla base di quanto risulta dai filmati, dalla ricostruzione svolta dal consulente balistico e del rilievo che la tesi, inizialmente sostenuta dall'imputato, che l'affronto diretto con le armi fosse avvenuto già all'interno del locale, è stata abbandonata dallo stesso imputato.

La sentenza di primo grado rileva che , in un'intervista rilasciata ad un quotidiano nazionale il 2.6.2021 e anche in altre occasioni in cui era stato intervistato dalla stampa e delle televisioni nazionali, aveva sostenuto di aver sparato i primi colpi di pistola quando i rapinatori, armi in pugno, si trovavano ancora dentro la gioielleria. Tale tesi, come si è detto smentita dalle risultanze balistiche e da quanto risulta dalle telecamere di sicurezza ( per quanto si dirà) è stata abbandonata dallo stesso imputato nelle dichiarazioni spontanee nel corso del processo e nemmeno può ritenersi coltivata con le dichiarazioni rese nella fase di appello.

La parte del verbale relativa alla contestazione effettuata, pertanto, non ha alcuna incidenza, né da tale contestazione la Corte di primo grado ha tratto alcuna conseguenza, non essendo stato ritenuto accaduto quanto affermato dalla stessa testimone non in virtù della contestazione, ma sulla base delle altre prove.

Deve quindi essere rigettata la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello ex art. 603, comma 1, c.p.p..

3.4) Infondato il quarto motivo, con cui si lamenta la concessione al PM del termine di cui all'art. 438, c. 4, c.p.p. dopo la richiesta dell'imputato di giudizio abbreviato condizionato all'esame del proprio consulente tecnico, lo psichiatra Dott.

Sostiene la difesa la violazione dell'art. 178, c. 1, lett. c) c.p.p., perché la concessione del termine avrebbe comportato un impedimento all'accesso al rito abbreviato.

Per maggior completezza, si riporta quanto emerge dai verbali dell'udienza preliminare.

Venne tenuta una prima udienza preliminare in data 21.12.2021 nella quale, dopo la costituzione delle parti civili, venne richiesto rinvio dall'imputato "per completare l'iter risarcitorio".

Alla successiva udienza del 24.3.2022, venne chiesto dalla difesa ulteriore rinvio per la stessa ragione e venne preannunciata la richiesta di giudizio abbreviato.

Alla successiva udienza del 24.6.2022, venne confermata dalla difesa la richiesta di giudizio abbreviato, non presente nel fascicolo ma in cui verosimilmente, come indicato dalla difesa, venne richiesto il giudizio abbreviato condizionato all'esame del consulente dott. con deposito di memoria in bozza.

51



Il PM chiese un rinvio, "in vista dell'eventuale accoglimento della richiesta di giudizio abbreviato condizionato", "al fine di indicare a prova contraria consulenza tecnica di parte". Poi, nominò come consulente il Prof.

Si legge nel verbale: "il giudice, nulla opponendo le altre parti, rinvia ... per le determinazioni relative alla richiesta di giudizio abbreviato condizionato e in caso di mancato accoglimento per la discussione dell'udienza preliminare".

Alla successiva udienza del 22.7.2022 il giudice diede atto della revoca della richiesta di giudizio abbreviato, nel frattempo depositata per iscritto dall'imputato.

Ciò premesso, va rilevato, innanzitutto, che alla richiesta di rinvio del Pubblico Ministero, la difesa, presente, nulla aveva opposto, con la conseguenza che la questione posta con il motivo di appello in esame deve ritenersi preclusa.

Va, comunque, rilevato che nessuna nullità può ritenersi integrata.

La concessione di un rinvio o di un termine a difesa non è idonea a generare alcuna nullità e la giurisprudenza citata nell'atto di appello non è congruente rispetto alla conclusione sostenuta dalla difesa.

Dalla giurisprudenza citata, infatti, si rileva che il deposito di una consulenza di parte non giustifica, per l'altra parte, la concessione di un termine a difesa ( nel caso considerato dalla sentenza citata dalla difesa, era stato il PM a dolersi della mancata concessione di un termine a difesa; la SC ebbe a statuire che la mancata concessione di detto termine non aveva generato alcuna nullità, dal momento che dalla consulenza depositata non emergeva che vi fossero state indagini difensive). Dunque, con la sentenza citata dalla difesa viene chiarito semplicemente che non sussiste nullità nel caso di mancata concessione del suddetto termine, ma ritenere che la concessione di un rinvio per svolgere una consulenza comporti un'ipotesi di nullità è un evidente salto logico.

Nemmeno è spiegato ed è comprensibile per quale ragione lo svolgimento della consulenza da parte del PM avrebbe condotto a una inevitabile revoca della richiesta del rito. Nella dichiarazione di revoca della richiesta di giudizio abbreviato, in atti, si specifica quanto segue: "in tali condizioni i diritti della difesa non risultano sufficientemente garantiti".

Tuttavia, né nella dichiarazione di revoca, né nell'atto di appello si precisa la ragione per la quale la nomina di un consulente tecnico da parte del Pubblico Ministero e lo svolgimento di una consulenza psichiatrica avrebbe dovuto condurre alla revoca del giudizio abbreviato.

Deve, poi ancora essere osservato che la consulenza tecnica nel frattempo svolta dal PM, volta ad accertare unicamente la capacità di intendere e volere dell'imputato, nessun elemento sfavorevole ha portato, tale da pregiudicare il suo diritto di difesa, tanto che lo stesso atto di appello la cita ( pag. 60) quale elemento a proprio favore.

Ne consegue che la revoca della richiesta di giudizio abbreviato non può essere dipesa dalle risultanze della consulenza psichiatrica svolta dal Pubblico Ministero.

3.5) Infondato il quinto motivo, con il quale la difesa sostiene l'inutilizzabilità della consulenza e della deposizione del consulente del Pubblico Ministero dott. \_\_\_\_\_, ritenendo la violazione della legge n. 48/2008, nonché dell'art. 192, c. 1, c.p.p., in relazione all'art. 546, c. 1, lett. e) c.p.p.

Il videoregistratore della gioielleria è stato sequestrato nell'immediatezza dei fatti dai CC ( lo stesso 28 aprile), ed è stato smontato da \_\_\_\_\_ ( appartenente alla ditta che lo aveva installato) nominato ausiliario di PG.

Il giorno dopo, il dott. \_\_\_\_\_, nominato consulente dal PM, ha effettuato una copia forense delle immagini contenute nel videoregistratore della gioielleria. Ha, poi, inoltre, in seguito esaminato un DVD su cui erano state riversate le immagini delle telecamere dell'ufficio postale posto in prossimità del luogo ove si sono svolti i fatti.

La consulenza del Dott. \_\_\_\_\_ comprensiva della copia forense relativa al filmato estrapolato dal sistema di videosorveglianza della gioielleria \_\_\_\_\_ è stata acquisita dalla Corte di Assise di Asti, sull'accordo delle parti, all'udienza del 30.9.2022.

SP

Dalla consulenza risulta che erano presenti presso la gioielleria otto telecamere tra interno ed esterno. Due telecamere non avevano ripreso alcuna immagine. L'orario riportato è successivo di un'ora a quelli indicati dalle telecamere. Tra i video, ve ne sono due di insieme, uno per le immagini riprese dalle telecamere esterne, uno per quelle interne. Il consulente ha poi creato un video, denominato "Time line", dove ha messo in sequenza le immagini, secondo gli orari indicati nella telecamera.

Ciò premesso, viene esaminata, innanzitutto, la doglianza di cui al punto 5.6 dei motivi di appello, pag 32 dei medesimi, per priorità logica.

La difesa si duole dell'utilizzo dibattimentale della relazione di consulenza e della deposizione del dott.

Rileva la difesa che la consulenza tecnica è stata effettuata ai sensi dell'art. 359 e non dell'art. 360 e che, per tale ragione, non dovrebbe fare parte del fascicolo dibattimentale e ne chiede declaratoria di inutilizzabilità.

Si tratta di doglianza del tutto infondata, atteso che la relazione di consulenza, così come la chiavetta USB che contiene i filmati estrapolati dal CT Dott. ( che in ogni caso

avrebbero potuto essere prodotti) sono stati acquisiti all'udienza del 30 settembre **su accordo delle parti e su** sollecitazione proprio della stessa difesa, che ha domandato l'inserimento di detti atti nel fascicolo del dibattimento. Il PM ha prestato il consenso e tali atti sono stati acquisiti dalla Corte, che peraltro ha in ogni caso sentito nel dibattimento il consulente.

L'acquisizione su accordo delle parti rende pienamente utilizzabili la consulenza e il supporto USB nel quale il Dott. riversato il contenuto dei filmati estrapolati dalle videocamere della gioielleria e delle Poste.

E' poi del tutto infondato il rilievo della difesa, secondo il quale il consulente tecnico, essendo stato nominato ex art. 359 e non 360, avrebbe potuto essere sentito a dibattimento soltanto come testimone, ma non su circostanze relative ad attività ripetibili e soprattutto non su valutazioni.

La giurisprudenza di legittimità fa discendere la conseguenza dell'inutilizzabilità di una consulenza ex art. 359 cpp dalla declaratoria di nullità dell'accertamento svolto ex art. 360 cpp, tale da riverberarsi sulla utilizzabilità come consulenza anche considerandola svolta ex art. 359 cpp.

La situazione che viene esaminata nel caso di specie è totalmente diversa, perché l'accertamento non è stato svolto ex art. 360 cpp, ma ab origine ex art. 359 cpp. Nessuna nullità si è verificata e, in ogni caso, come già detto, la consulenza con gli allegati è stata acquisita su accordo delle parti.

Le sentenze della Suprema Corte citate dalla difesa ( n. 9284 del 1998 e 11886 del 2002) riguardano situazioni del tutto diverse, nelle quali erano stati inseriti nel fascicolo del dibattimento accertamenti tecnici irripetibili dichiarati nulli.

Mentre, nel caso di accertamento ex art. 359 cpp, ben può essere sentito il consulente di parte, con produzione della consulenza. Va ricordato che, secondo la giurisprudenza di legittimità in tema di istruzione dibattimentale, il giudice può legittimamente desumere elementi di prova dall'esame del consulente tecnico di cui le parti abbiano chiesto ed ottenuto l'ammissione, stante l'assimilazione della sua posizione a quella del testimone, senza necessità di dover disporre apposita perizia se, con adeguata e logica motivazione, dimostri che essa non è indispensabile per essere gli elementi forniti dall'ausiliario privi di incertezze, scientificamente corretti e basati su argomentazioni logiche e convincenti *Sez. 3, Sentenza n. 4672 del 22/10/2014 Ud. (dep. 02/02/2015 )*.

Esaminando poi gli ulteriori rilievi svolti ( mai effettuati nel corso del giudizio di primo grado), va osservato che corretto e ineccepibile deve ritenersi il metodo di estrazione delle immagini che il consulente ha riversato nella chiavetta USB, di cui la difesa ha concordato l'acquisizione.

51

E' in atti il verbale di sequestro del videoregistratore marca DAHUA modello con numero seriale indicato, sequestrato dal maresciallo e dal vicebrigadiere effettuato alle ore 23,30 circa, dunque poco dopo la rapina. Con verbale a parte, è stato nominato ausiliario di PG che ha verificato che solo la telecamera all'interno del laboratorio non era funzionante e ha provveduto, semplicemente, a smontare l'apparecchio. Nel verbale si dà atto che detto impianto è stato custodito presso gli uffici dei CC NORM di .

Il 29 aprile il Pubblico Ministero ha conferito l'incarico di estrarre copia forense all'Ing. e in atti vi è il verbale di consegna al consulente in data 29 aprile, alle ore 13,50.

Sulla base di tali atti, deve ritenersi rispettata la catena di conservazione e corretta deve ritenersi anche l'acquisizione dei dati, svolta dal consulente secondo quanto indicato in dettaglio nella stessa consulenza. La difesa si limita a doglianze generiche, non relative a specifici passaggi dell'acquisizione dei dati da parte del consulente Dott. che specifica nella consulenza di avere proceduto ad effettuare copia forense dei filmati.

In ogni caso, merita riportare lo stralcio di una sentenza del supremo collegio che si occupa, in modo assai dettagliato, della estrazione dei dati.

*“Con la legge n. 48 dell'anno 2008 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno), per quanto in questa sede di rilievo, il legislatore ha inserito il comma 1 bis nell'art. 247 cod. proc. pen., l'art. 254 bis cod. proc. pen., il comma 1 bis nell'art. 352 cod. proc. pen. e ha modificato il comma 2 dell'art. 354 cod. proc. pen. Le norme citate, con l'espresso richiamo in esse contenuto, fanno riferimento alle attività (perquisizione, sequestro e acquisizione) relative a 'dati informatici', a 'informazioni e programmi informatici' e a 'sistemi informatici'. A fronte di tali specifiche indicazioni il regime di acquisizione dei documenti, anche se contenuti in un file memorizzato su di un supporto informatico, quale è un'immagine o una videoripresa riversata su di una c.d. chiavetta usb, un cd, un dvd o anche trasmesso a mezzo mail, non è mutato. L'art. 234 cod. proc. pen., d'altro canto, prevede che «è consentita l'acquisizione di scritti o di altri documenti che rappresentano fatti persone o cose mediante la fotografia, la cinematografia, la fonografia e qualsiasi altro mezzo» e ciò impone di ritenere che, ai fini dell'utilizzazione, non abbiano alcun rilievo la natura del supporto e la modalità, analogica ovvero digitale, che garantiscono la conservazione e la visione del documento. La norma, infatti, per mezzo dell'enunciazione di cosa debba intendersi per documento, non si interessa della concreta modalità di conservazione dello stesso, indicandone esclusivamente le caratteristiche oggettive («documenti che rappresentano fatti, persone o cose»). Ragione questa per cui il fatto che l'evoluzione tecnologica consente ora, grazie al processo di digitalizzazione, la mininnizzazione fisica del supporto su cui le immagini possono essere conservate e la facilitazione delle modalità di archiviazione e successiva estrapolazione, non autorizza a ritenere mutata la natura di documento del file, certamente conforme a quanto previsto dall'art. 234 cod. proc. pen. quanto a disciplina delle acquisizioni documentali (sul punto Sez. 6, n. 15838 del 20/12/2018 dep. 2019, Viviano, Rv. 275541 — 01; con specifico riferimento alla natura di documento da riconoscersi alle videoriprese Sez. U, n. 26795 del 28/03/2006, Prisco, Rv. 234267 -- 01; Sez. 1, n. 27850 del 02/12/2020, dep. 2021, Carannia, Rv. 281638 — 01). L'unica differenza che allo stato appare possibile evidenziare in ordine a tale peculiare categoria di documenti è, come di recente indicato, che la copia estratta da un documento informatico ha la medesima valenza probatoria del dato originariamente acquisito, salvo che se ne deduca e dimostri la manipolazione poiché il riversamento su file, ovvero l'estrapolazione di fotogrammi, non altera, di per sé, il medesimo documento contenuto nel server e, pertanto, le copie così ottenute corrispondono a quanto originariamente acquisito (Sez. 6, n. 12975 del 06/02/2020, Ceriani, Rv. 278808 — 03; Sez. 6, n. 15838 del 20/12/2018 dep. 2019, Viviano, Rv. 275541 - 01). Così in sentenza non massimata: C Cass. 5.12.2023, 10378.*

el

Dunque, fermo restando che le risultanze della consulenza sono state acquisite su accordo delle parti, non vi sono ragioni, né sono state addotte, per ritenere che i filmati non siano stati acquisiti in maniera corretta o siano stati manipolati. Si rileva, inoltre, che si è limitato a smontare l'apparecchio e che aveva specifica competenza in materia, appartenendo alla ditta che aveva montato l'apparecchiatura e che, evidentemente, ne conosceva le tecniche di montaggio e smontaggio.

Nemmeno si può dubitare, per quanto emerge dal verbale di sequestro e dagli atti conseguenti, della corretta conservazione da parte del Nucleo Operativo Radiomobile dei Carabinieri di Alba dei materiali.

Nessuna fonte di prova è stata acquisita in violazione della legge 18 marzo 2008, n. 48 e, quanto all'estrazione dei filmati delle poste italiane, si rileva che non è stata indicata dalla difesa alcuna attività di manipolazione. Pertanto, nessun dubbio sussiste circa l'esistenza e la conformità delle copie dei filmati tratti dalle telecamere delle poste italiane agli originali.

Quanto alla supposta esistenza di una seconda telecamera, collocata sopra e a sinistra della postazione del bancomat, si tratta di mera ipotesi, in ogni caso non tale da rendere inadeguati gli accertamenti effettuati.

Non vi è pertanto alcuna necessità di disporre, ai sensi dell'art. 603, c. 1, c.p.p. l'acquisizione del materiale originale, contenente i filmati afferenti alle due video-telecamere delle poste e successiva perizia, in assenza di specifici rilievi critici tali da indurre a ritenere manipolata una delle telecamere e sussistente una seconda telecamera non acquisita, senza considerare la tardività della richiesta, non essendo, evidentemente, più disponibili, dato il tempo trascorso, i suddetti filmati.

3.6) Non fondati i rilievi difensivi sulla inutilizzabilità della consulenza balistica effettuata su incarico del PM dal dott.

La difesa ne contesta lo svolgimento ex art. 360 c.p.p., ritenendo trattarsi di attività ripetibile, che involge semplici valutazioni. Ne contesta, pertanto, l'inserimento ai sensi dell'art. 431 c.p.p. nel fascicolo del dibattimento, ritenendo che il primo giudice avrebbe dovuto disporre l'espunzione.

Deve innanzitutto essere rilevato che correttamente è stato effettuato l'accertamento ex art. 360 cpp, essendo idoneo l'accertamento a modificare lo stato dell'arma.

L'accertamento svolto ai sensi dell'art. 360 cpp offre maggiori garanzie difensive, dal momento che comporta il contraddittorio tra le parti, con tutte le garanzie difensive previste.

In ogni caso, non solo nessun rilievo è stato svolto dalla difesa nel corso dell'udienza del 30 settembre (né, comunque, in quelle successive, come sarebbe stato necessario ai fini di contestazione, assistendo la difesa all'atto, ex art. 182 cpp), ma, anzi, è stata la stessa difesa a chiedere in tale udienza che la consulenza balistica del Dott. fosse inserita nel fascicolo del dibattimento, nel quale non era ancora stata inserita.

Dunque, a prescindere dalla irripetibilità dell'accertamento ex art. 360 cpp, le sue risultanze sono state, comunque, acquisite con il consenso esplicito della difesa, che aveva partecipato all'atto di accertamento irripetibile, anche con la nomina di proprio consulente (con rispetto, dunque, del contraddittorio), che non aveva svolto alcun rilievo e che non può, pertanto, dolersene con l'atto di appello.

Le sentenze citate dalla difesa esaminano punti del tutto eccentrici rispetto a quello in esame.

I rilievi difensivi sul merito della consulenza, poi, non sono fondati, oltre che generici.

La difesa lamenta che la Corte di Assise di primo grado, pur prendendo atto che le tracce rinvenibili sul revolver consentono solo di stabilire se un colpo è stato effettivamente sparato, ma non di affermare con certezza la data dello sparo, non trae alcuna logica conseguenza in ordine all'impossibilità di collocare temporalmente i colpi. Va rilevato che il dott. ha fatto tale affermazione non in linea generale, non essendovi dubbio che i quattro colpi sparati in direzione dall'imputato siano stati sparati proprio il giorno della rapina, come ammesso

dallo stesso imputato nelle sue dichiarazioni spontanee, ma ha espresso tale affermazione unicamente con riguardo al fatto che non è stato trovato il quinto bossolo, che, verosimilmente, era stato sparato in altra occasione. Nemmeno l'imputato, peraltro, sostiene che il quinto colpo sia stato sparato in quel giorno.

La difesa, poi, pur non contestando che il rinvenimento di tracce di polvere da sparo nella gioielleria non possa essere inteso come sicuro elemento indicatore del fatto che in quel luogo sia stato esploso un colpo (dal momento che è pacifico che la polvere sia suscettibile di essere trasferita in altri luoghi da chi ha sparato), sottolinea che nemmeno ciò possa essere escluso.

Sul punto deve essere rilevato che nella gioielleria nessun bossolo è stato rinvenuto e che, in ogni caso, nemmeno l'imputato afferma di avere sparato un colpo nella gioielleria.

Dunque, sulla base di tutti gli elementi acquisiti deve essere escluso che nella gioielleria sia stato sparato un colpo e che coerente sia la spiegazione data dal consulente secondo cui la presenza di tracce di polvere da sparo nei locali della gioielleria, in assenza di bossoli, sia imputabile al trasporto di dette tracce da parte di chi ha da poco sparato.

Nemmeno condivisibile, perché illogica, non supportata da dati tecnici, in contrasto con quanto affermato dal Dott. (non contrastato sul punto dalla consulenza della difesa) è la

considerazione difensiva secondo la quale mancherebbe la certezza che alcuni bossoli siano stati colpiti due volte. La difesa trae tale conclusione dall'affermazione del consulente

che ha dichiarato che vi è la possibilità che non soltanto i bossoli indicati con i numeri 4 e 5 siano stati percossi più volte, ma anche gli altri, sui quali è assente una marcata impronta di percussione. Secondo la difesa da ciò si ricaverebbe l'incertezza che anche i due bossoli che il consulente ha indicato con i numeri 4 e 5 siano stati percossi più volte, sostenendo, pure in assenza di un rilievo tecnico in tal senso, che l'impronta di percussione non sarebbe elemento indicatore di tale fatto. La considerazione difensiva contrasta con un preciso dato tecnico espresso con tutta chiarezza dal consulente , il quale ha affermato: «*su quelli che io ho*

*numerato a caso, il 4 o il 5, si vede che c'è una doppia, tripla impronta di percussione. Questo vuol dire che il percussore dell'arma ha battuto su quell'innesco più di una volta. Ciò vuol dire che dopo che il tamburo sono stati sparati tutti i colpi, si è girata e ancora [...] ecco, lì vedete sul bossolo di destra che ci sono due impronte di percussione, quindi vuol dire che il tamburo, dopo che ha ruotato tutto una volta, che ha sparato i quattro cinque colpi, chi aveva... impugnava l'arma, ha continuato a premere il grilletto e ha lasciato in questo caso sul bossolo 4 e sul bossolo 5 un'evidente doppia percussione. Premessa, io quando ho fatto le prove sperimentali, però su tre camere, pur agendo ripetutamente col percussore, io vedo una percussione sola, perché il percussore in quel caso batte perfettamente in asse con l'innesco e non lascia doppia traccia, sugli altri, camera 4, camera 5, il percussore evidentemente non batte lungo lo stesso asse e l'asse ha quella doppia impronta di percussione perché poteva aver fatto anche più giri, io tecnicamente non lo posso dire» (verbale stenotipico dell'udienza del 27 gennaio 2023, pag. 35).*

La tesi difensiva, non supportata da alcun dato tecnico e contrastante con la chiarissima spiegazione del consulente , non può, pertanto, essere condivisa.

La difesa non supporta adeguatamente il rilievo per cui sarebbe censurabile l'affermazione del primo giudice circa la distanza da cui sono stati sparati da i colpi.

Al contrario, il Dott. ha riferito, credibilmente, che il primo colpo che aveva colpito lo specchietto dell'automobile era stato sparato da circa mezzo metro mentre i due colpi che avevano attinto mortalmente e erano stati esplosi da una distanza massima di un metro e mezzo e che quello che aveva colpito al ginocchio era stato esploso da circa un metro, in piena sintonia con le immagini delle telecamere.

Irrilevanti i rilievi difensivi circa l'abilità dell'autore dello sparo e sulle caratteristiche della micidialità dell'arma o sulla qualifica di "tiratore esperto" in capo all'imputato, essendo del tutto certo che due dei colpi sparati dall'imputato abbiano prodotto la morte di due rapinatori,

mentre il primo e l'ultimo sono stati certamente diretti e indirizzati al \_\_\_\_\_, pur avendo, dato il suo spostamento, prodotto solo il ferimento dello stesso.

Deve, pertanto, ritenersi corretta la conclusione della Corte di primo grado secondo cui \_\_\_\_\_ successivamente alla rapina subita, si è armato, è uscito in strada, ha raggiunto i rapinatori che si stavano inequivocabilmente allontanando e ha esploso contro di loro da distanza ravvicinata tutti i colpi che aveva a disposizione, cercando poi di esploderne altri, uccidendo \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ e ferendo \_\_\_\_\_ contro il cui corpo, sempre a distanza ravvicinata, sparava due volte.

Tale conclusione è basata sul chiaro contenuto delle immagini dei filmati di videosorveglianza e da quanto precisato dal punto di vista tecnico, in relazione alle distanze, peraltro visibili dagli stessi filmati, dal Dott. \_\_\_\_\_ che ha pure specificato con spiegazioni tecniche del tutto coerenti e credibili che \_\_\_\_\_ ha continuato a sparare anche quando i colpi erano finiti, nel tentativo di fermare i rapinatori che si stavano dando alla fuga.

3.7) Infondato il settimo motivo con cui si chiede di dichiarare l'inutilizzabilità dell'accertamento autoptico svolto dal dott. \_\_\_\_\_.

Lo stesso sarebbe viziato, perché PM diede l'avviso ex art. 360 c.p.p. all'imputato in un unico atto, che comprendeva tre accertamenti tecnici irripetibili (autoptico, informatico e balistico), e perché in quel momento \_\_\_\_\_ era sia indagato, sia persona offesa. Sostiene la difesa che avrebbero dovuto essere notificati avvisi separati per ciascun accertamento, con l'informativa rispettivamente spettante.

Va premesso innanzitutto che l'imputato ha ricevuto l'avviso dei tre accertamenti tecnici il 29 aprile 2021, come riconosciuto nello stesso atto di appello.

La doglianza è infondata, essendo stato effettivamente dato all'imputato il prescritto avviso ex art. 360 cpp, con provvedimento che contiene tutte le specifiche indicazioni relativamente a ciascuno degli accertamenti da eseguire.

Nessuna lesione, pertanto, si è verificata al diritto di difesa dell'imputato.

Deve, comunque, essere rilevato che, non solo il difensore dell'imputato né prima, né all'udienza del 30 settembre 2022, né dopo ha effettuato alcuna eccezione, ma, anzi, alla udienza indicata ha espressamente chiesto l'inserimento nel fascicolo del dibattimento della consulenza autoptica del Dott. \_\_\_\_\_. Ne consegue l'inammissibilità dei rilievi oggi prospettati con l'atto di appello.

Secondo la difesa, poi, la Corte di Assise di primo grado avrebbe travisato le conclusioni del consulente della difesa dott. \_\_\_\_\_ sulla posizione dell'autore dello sparo rispetto a \_\_\_\_\_, il quale non avrebbe condiviso le conclusioni raggiunte dal collega dott. \_\_\_\_\_.

Secondo l'accertamento tecnico svolto dal medico legale dottor \_\_\_\_\_

è stato ucciso da un proiettile che è entrato dal fianco destro in una zona sotto le costole ed è fuoriuscito nella zona mammaria, lacerando, nel tragitto, il ventricolo destro del cuore. Secondo il consulente, l'autore dello sparo doveva trovarsi lateralmente, alla destra della vittima. \_\_\_\_\_ sarebbe stato attinto da un colpo di arma da fuoco sparato da un

soggetto che si trovava alle spalle della vittima dato che il foro di ingresso si trova sulla scapola destra. La causa del decesso è stata individuata in una lacerazione del polmone destro. non si ravvisano significativi contrasti tra le consulenze.

Il rilievo difensivo è contraddetto dalla lettura del verbale di trascrizione dell'udienza del 14 aprile, nella parte in cui il dottor \_\_\_\_\_ ha così risposto circa la posizione dell'autore dello sparo:

*DIFESA, AVV. \_\_\_\_\_ - In sostanza lei concorda con le conclusioni del professor \_\_\_\_\_ (fonetico) in ordine alle posizioni in cui si trovavano...*

*CONSULENTE \_\_\_\_\_ - Sì, sì, sì. Avevo scritto queste note con qualche figura, perché mi era apparso che forse potesse essere un po' confuso il concetto ( pag 6 del verbale).*

E poi ancora

CONSULENTE - Contestualizzando sulle situazioni che almeno grossolanamente io conosco, sono dei colpi sparati contro delle persone che sono chine in avanti.  
DIFESA, AVV. Quindi, dicevo, lei concorda con le conclusioni del professor ?  
CONSULENTE : - Sì, sì, sì. Era solo un tentativo di dare una spiegazione forse inutile per semplificare i concetti.

L'appellante osserva, ancora, che la Corte di primo grado, pur a fronte delle dichiarazioni del dott. , secondo il quale l'autore dello sparo (a ) doveva trovarsi lateralmente alla destra della vittima, ha nuovamente fatto riferimento, nella motivazione, a colpi che avrebbero attinto i malviventi alla schiena, travisando in modo evidente la prova. Non ritiene questa Corte vi sia stato alcun travisamento della prova, dal momento che la sentenza di primo grado descrive esattamente quanto riferito dal Dott. e precisa che "secondo quanto riferito nel corso del dibattimento e dettagliato nella relazione depositata agli atti, è stato ucciso da un proiettile che è entrato dal fianco destro in una zona sotto le coste, ha compiuto una

traiettoria rettilinea dal basso verso l'alto ed è fuoriuscito nella zona mammaria sinistra poco al di sopra del capezzolo. Nel tragitto, il proiettile ha attinto il diaframma e il ventricolo destro del cuore, lacerandolo. Tale ultima lesione è la causa del decesso di Non è dubbio che lo sparatore si trovava lateralmente, alla destra della vittima.

Per quanto riguarda , inoltre, non vi è dubbio, anche in ragione dell'entrata del proiettile, che lo stesso lo abbia attinto alle spalle.

Ciò che rileva è che i colpi sono stati diretti contro le persone dei rapinatori, "ad altezza d'uomo", a distanza ravvicinata e che, in ogni caso, pure se questi possono essersi mossi, sono stati attinti in parti vitali e infatti sono deceduti, quasi immediatamente, a causa di un unico colpo ciascuno, diretto verso la persona.

Il fatto che le vittime fossero in movimento, non consente di escludere la responsabilità dell'imputato, anche dal punto di vista soggettivo, dal momento che la descrizione della condotta consente di escludere che le vittime siano state raggiunte accidentalmente in parti corporee non corrispondenti alla direzione degli spari, essendo evidente che lo sparo diretto verso la persona esprime la volontà omicida.

Appare dunque corretta la valutazione e la ricostruzione svolta nella sentenza di primo grado, basata sulle chiarissime risultanze dei filmati, oltre che sugli accertamenti balistici e autoptici ( non contrastati dalle consulenze difensive), secondo cui è pacifico che i colpi siano stati sparati da ad altezza uomo, in posizione assai ravvicinata, anche alle spalle ( ), con l'evidente inevitabile rappresentazione che da tale condotta sarebbe derivata la morte delle persone attinte dai colpi.

3.8) Infondato l'ottavo motivo, con il quale la difesa sostiene l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese in indagini ed in dibattimento da , ritenendo non vi sia stato accertamento della sua attendibilità e in assenza di riscontri esterni, trattandosi di "teste assistito".

Deve essere osservato che se è vero che la Corte ha riportato le dichiarazioni del praticamente nulla è l'influenza delle dichiarazioni dallo stesso rese.

Va precisato che non è incredibile che essendo entrato nel retro della gioielleria quando le azioni all'interno erano già state compiute, non le possa descrivere, non avendole viste.

La stessa difesa, peraltro, riconosce la modestia del contributo probatorio delle sue dichiarazioni e non rileva per quali ragioni le stesse sarebbero influenti sulla decisione, limitandosi a richiedere l'accertamento del vizio.

3.9) Infondato il nono motivo, con il quale la difesa chiede sia dichiarata l'inutilizzabilità della documentazione prodotta dal Pubblico Ministero all'udienza del 27 gennaio 2023, consistente nelle interviste rilasciate dall'imputato a organi di stampa o programmi radiofonici o televisivi.

Corretta deve ritenersi l'ordinanza emessa dalla Corte di primo grado all'udienza del 27 gennaio 2023, con la quale è stata disposta l'acquisizione di detti documenti.

Infatti, deve ritenersi pacifico che le videoregistrazioni in luoghi pubblici ovvero aperti o esposti al pubblico, non effettuate nell'ambito del procedimento penale, vanno incluse nella categoria dei "documenti" di cui all'art. 234 cod. proc. pen. sez. U, *Sentenza n. 26795 del 28/03/2006 Cc. (dep. 28/07/2006 ) Rv. 234267 - 01*

Irrilevante, anche, la risonanza mediatica del procedimento, dal momento che le dichiarazioni sono dipese da una libera scelta del e che pertanto non vi è alcuna violazione dei principi affermati dagli artt. 6 e 10 della CEDU in relazione alla genuinità o spontaneità.

Mai, in ogni caso, ha dichiarato che le stesse dichiarazioni non fossero state spontanee o genuine.

La Corte ha, pertanto, correttamente utilizzato le dichiarazioni rese dall'imputato nelle interviste, anche valutando l'attendibilità delle dichiarazioni rese in dibattimento, in particolare, considerando che nel dibattimento ha dichiarato di essere uscito con l'arma perché riteneva che i rapinatori avessero portato con sé la moglie, circostanza mai dichiarata nelle prime interviste rese.

Infatti, , nel corso del tempo, ha offerto ai mezzi di stampa versioni tra loro diverse in merito a quanto accaduto. Nei giorni immediatamente successivi alla rapina, intervistato da vari giornalisti, aveva dichiarato di aver estratto la pistola e di aver sparato "tre, quattro colpi", dopo essersi trovato faccia a faccia con il rapinatore che teneva l'arma in pugno.

In altra intervista del 2.6.2021, l'imputato ha riferito di aver cominciato a sparare nel retro della gioielleria. In altra intervista ha detto di aver sparato ai rapinatori nell'intento di fermarli e consegnarli alla giustizia.

3.10) Infondato il decimo motivo con il quale viene lamentata l'acquisizione al fascicolo della documentazione relativa al c.d. caso " " e l'ammissione delle deposizioni testimoniali su tale episodio del passato.

In particolare, la sentenza con cui, nel dicembre del 2007 venne applicata all'imputato una pena pecuniaria per i fatti di ingiuria e minaccia in danno di e dei suoi genitori, commessi nel dicembre 2005 era pienamente acquisibile, ex art. 236 cpp che consente l'acquisizione, tra l'altro, delle sentenze irrevocabili di qualsiasi giudice italiano, ai fini del giudizio sulla personalità dell'imputato.

Le ulteriori doglianze difensive, relative alla risalenza del precedente, non possono incidere sulla correttezza dell'acquisizione, ma semmai sulla valutazione ai fini della pena di tale precedente.

Le ulteriori considerazioni difensive sulla incidenza di tale precedente sulla decisione relativa alla responsabilità dell'imputato non trovano riscontro, dal momento che in nessuna parte della sentenza si ricava un'incidenza di detto precedente sulla affermazione di responsabilità.

3.11) Infondato l'undicesimo motivo, con il quale la difesa lamenta la nullità della perizia psichiatrica del dott. .

Innanzitutto, per quanto previsto dal codice di procedura penale, è pacifico che la perizia possa essere disposta in qualsiasi fase e momento del processo e che non sia necessario attendere la conclusione dell'istruttoria.

Nemmeno, comunque, risulta corrispondente ai dati processuali che la perizia sia stata disposta senza nessuna previa discussione o contraddittorio con le parti.

Benché il verbale dell'udienza del 14.4.2023 non indichi la previa discussione delle parti sul punto, le stesse avevano interloquito sul punto alla precedente udienza del 27.1.2023, pag. 71 e segg..

Pertanto, le considerazioni difensive sono totalmente infondate.



Nessuna nullità a regime intermedio è individuabile, né appare necessario disporre nuova perizia ex art. 603 c.p.p.

3.12) Infondato il dodicesimo motivo, relativo alla supposta mancanza, contraddittorietà ed insufficienza della motivazione in ordine all'imputabilità.

I rilievi difensivi sulla reale assenza di contrasto di valutazioni tra specialisti, posto che solo la consulente della parte civile aveva concluso per la totale e piena capacità dell'imputato sono irrilevanti. Nella esistenza di un contrasto, effettivo, la Corte ha ritenuto di disporre perizia, con valutazione insindacabile, sindacabile essendo soltanto la correttezza dell'esito delle valutazioni dei vari consulenti e perito.

Il criterio proposto dalla difesa per la valutazione dell'imputabilità, ossia la preponderanza delle conclusioni dei consulenti circa la sussistenza di un vizio parziale di mente, non è previsto dal codice di procedura penale ed è in contrasto con quanto affermato dalla Corte di legittimità.

Il giudice ha ampiamente motivato le valutazioni svolte, tenendo conto non soltanto delle conclusioni del perito, ma anche dei consulenti, con motivazione esauriente, ineccepibile e condivisibile, per l'aderenza ai dati processuali e alle risultanze mediche.

La difesa non spiega la ragione per la quale ritiene che il giudice avesse un onere di motivazione rafforzato.

Nemmeno sono condivisibili i rilievi difensivi circa la supposta lacuna motivazionale, ossia l'assenza di confutazioni circa le conclusioni (favorevoli all'imputato) raggiunte dal consulente del PM prof. [redacted] dal momento che la sentenza si conforma, nell'aderire alle conclusioni del perito, alla giurisprudenza di legittimità sulla incidenza dei disturbi di personalità sulla capacità di intendere e volere.

Va precisato che pur potendosi attribuire - secondo l'insegnamento offerto da Sez. U Raso del 2005 - rilievo anche a disturbi della personalità che abbiano avuto concreta incidenza sull'atto delittuoso, ciò non comporta l'indiscriminato rilievo di qualsiasi condizione di alterazione psichica.

La decisione delle sezioni unite, allo scopo di verificare la capacità di intendere e volere al momento del fatto, attribuisce rilievo alla presenza di precisi indici rivelatori non di un «qualsiasi» disturbo di personalità ma esclusivamente di condizioni definibili in termini di particolare «serietà» del disturbo, caratterizzato da intensità e gravità.

Nella sentenza si evidenzia che il disturbo deve essere idoneo a determinare una situazione di assetto psichico incontrollabile ed ingestibile che, incolpevolmente, rende l'agente incapace di esercitare il dovuto controllo dei propri atti, di conseguentemente indirizzarli, di percepire il disvalore sociale del fatto, di autonomamente, liberamente autodeterminarsi.

Nessun indice rivelatore concreto di simile intensità di un disturbo di personalità è stato riscontrato positivamente nel corso della istruttoria, avendo [redacted] agito in modo lucido, come peraltro emerso anche dalle dichiarazioni successivamente rese.

La perizia del dottor [redacted], oltre ad essere basata e argomentata sulla base dei risultati dei test svolti, e dunque avendo una significativa base obiettiva, evidenzia e analizza tutti i comportamenti tenuti da [redacted] sia durante l'azione, sia successivamente, qualificandoli, condivisibilmente come razionali.

Dunque, in assenza di elementi tali, nemmeno congruamente evidenziati nelle consulenze del Dott. [redacted] e del Dott. [redacted], da far ritenere la gravità del disturbo e la sussistenza di una sua diretta correlazione con la condotta tenuta, deve ritenersi che la capacità di intendere e di volere dell'imputato non fosse assente, né grandemente scemata.

In particolare, va osservato che la perizia del dott. [redacted] è particolarmente dettagliata, dal momento che è stata redatta a seguito di tre incontri con [redacted] alla presenza di tutti i consulenti e, soprattutto, è stata svolta tenendo conto dei test somministrati dagli ausiliari del perito; in particolare, la relazione dello psicologo, ausiliario, dott. [redacted], evidenzia come [redacted] non sia affetto da malattie neurologiche note e come la sua *performance*

cognitiva sia stata caratterizzata semplicemente da alcune lievi difficoltà di tipo esecutivo. Inoltre, l'ausiliaria, dott.ssa , psicologa, a seguito del test somministrati all'imputato, ha concluso che l'imputato è una persona "ordinaria, molto aderente al pensiero al sentire comune, che riporta oggi alcuni sintomi da stress post traumatico che influenzano la sua qualità della vita, il suo bisogno di sonno e le relazioni familiari, ma che è improbabile che perda del tutto il contatto con la realtà o che le sue convinzioni diventino francamente deliranti".

Il dott. , pur considerando che era affetto da un disturbo post traumatico da stress in seguito alla rapina del 2015, sottolinea come i sintomi di tale disturbo nel 2021 fossero lievi e non tali da compromettere il funzionamento lavorativo e socio-relazionale.

Viene rilevato che risulta dalle analisi effettuate come , dopo la rapina del maggio 2015, fosse convinto di dover agire da solo, posto che le autorità a ciò deputate non avevano svolto in modo adeguato il loro compito a seguito di quella rapina, rimarcando comunque come la modalità impulsiva di reazione agli eventi fosse presente anche nel passato, come risulta dai fatti accaduti nel 2005 a seguito di una lite con la famiglia del fidanzato della figlia. Rileva, poi, in modo particolare l'analisi che il perito ha effettuato delle modalità comportamentali tenute nel corso della rapina, che non consentono di ritenere che il disturbo di personalità avesse raggiunto, come dimostrato dai numerosi test somministrati, un livello di gravità e non avesse comunque mai compromesso l'esame della realtà del . In particolare, la volontà di assicurare alla giustizia i rapinatori e di difendere la sua famiglia non comportano una valutazione distorta della realtà.

Condivisibile la conclusione che attribuisce rilievo al fatto che dopo la rapina del 2015 le abitudini di vita dell'imputato non fossero cambiate e che la condotta tenuta subito dopo i fatti per cui si procede, ossia avere chiamato il numero di soccorso, dimostrando di essere consapevole di quanto accaduto, l'essere dopo l'uccisione rientrato in gioielleria, uscito a recuperare i beni sottratti dai rapinatori, riportandoli all'interno del negozio, ma poi riportandoli sull'automobile, all'evidente scopo di non alterare la prova della avvenuta consumazione della rapina, siano condotte tali da denotare piena aderenza con la realtà.

La difesa, nel censurare un passaggio della sentenza che richiama la perizia del dott. nella parte in cui viene sottolineato che non si era sottoposto a cure, ne coglie soltanto una parte, non considerando la maggiore complessità della valutazione svolta e tutti gli altri indici considerati.

### 3.13) Infondato il tredicesimo motivo.

Sostiene la difesa che possa essere riconosciuta la scriminante della legittima difesa in relazione ai reati di omicidio e di tentato omicidio. In particolare, la rapina sarebbe stata ancora in corso, il fatto sarebbe avvenuto nel luogo del domicilio e non sarebbe stata fatta corretta applicazione degli artt. 52, 55 e 59 c.p.

Possono essere trattati congiuntamente i motivi relativi alla legittima difesa, reale e putativa e all'eccesso colposo.

L'art. 52, primo comma, c.p., individua tre elementi costitutivi per disciplinare la causa di giustificazione della legittima difesa:

- il pericolo attuale di un'offesa ingiusta a un diritto proprio o altrui
- la necessità di reagire a scopo difensivo
- la proporzione tra la difesa e l'offesa.

Secondo l'interpretazione costante della giurisprudenza di legittimità, mentre l'aggressione ingiusta deve concretizzarsi nel pericolo attuale di un'offesa imminente, idonea a ledere un

diritto tutelato dalla legge, la reazione legittima è giustificata dall'inevitabilità del pericolo, in modo che l'aggressione non abbia alternative per neutralizzare l'offesa.

La proporzione tra offesa e difesa viene meno in caso di conflitto fra beni eterogenei quando la consistenza dell'interesse leso sia molto più rilevante, sul piano della gerarchia dei valori costituzionali, di quello difeso e il danno, inflitto con l'azione difensiva, abbia un'intensità e un'incidenza di gran lunga superiore a quella del danno minacciato.

La legittima difesa putativa ricorre nei casi in cui la situazione di pericolo non sussiste obiettivamente, ma è supposta dall'agente sulla base di un errore nell'apprezzamento dei fatti, determinato da una situazione obiettiva idonea a far nascere nel soggetto la convinzione di trovarsi in presenza di un pericolo attuale di un'offesa ingiusta. In assenza di dati di fatto concreti, l'esimente putativa non può ritenersi sussistente, essendo insufficiente il solo timore o il solo stato d'animo dell'agente (Sez. 1, n. 13370 del 05/03/2013; Sez. 4, n. 24084 del 28/02/2018).

Quanto poi all'eccesso colposo nella legittima difesa, descritto nell'art 55 c.p., lo stesso presuppone la sussistenza dei requisiti della scriminante e si realizza con il superamento dei limiti a quest'ultima collegati. Dunque, per verificare se nel caso concreto siano stati ecceduti colposamente i limiti della difesa legittima, bisogna prima accertare la inadeguatezza della reazione difensiva, per l'eccesso nell'uso dei mezzi a disposizione dell'agredito in un determinato contesto spazio-temporale, con valutazione ex ante.

L'istituto, da come era stato originariamente disciplinato dal codice penale, ha subito nel tempo alcune modifiche.

La legge 13 febbraio 2006, n. 59, ha modificato l'art. 52 del codice penale con l'aggiunta dei seguenti due commi.

«Nei casi previsti dall'articolo 614, primo e secondo comma, sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere: a) la propria o la altrui incolumità; b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d'aggressione».

«La disposizione di cui al secondo comma si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale».

E' stata quindi introdotta una presunzione di proporzionalità tra offesa e difesa quando sia configurabile la violazione di domicilio da parte dell'aggressore, ferma restando però la necessità della ricorrenza dei presupposti dell'attualità dell'offesa e della necessità o inevitabilità dell'uso delle armi come mezzo di difesa della propria o altrui incolumità (Sez. 1, n. 50909 del 07/10/2014).

Sia in ipotesi di legittima difesa obiettivamente sussistente sia in ipotesi di legittima difesa putativa incolpevole, l'uso dell'arma legittimamente detenuta è ritenuto proporzionato dalla norma.

La giurisprudenza di legittimità, nel chiarire l'ambito applicativo della presunzione, ha precisato, secondo una interpretazione costituzionalmente orientata, che ad essa rimangono del tutto estranei gli altri requisiti strutturali della legittima difesa, con necessità della ricorrenza del pericolo attuale per l'incolumità fisica dell'agredito (Sez. 1, n. 16677 del 8.3.2007, Grimoli, Rv. 236502, e Sez. 1, ml 2466 del 21.2.2007, Sampino, Rv. 236217). Infatti, il primo comma dell'art. 52 c.p. continua a prevedere quali requisiti costitutivi della legittima difesa il pericolo attuale di offesa ingiusta e la costrizione e la necessità della difesa. Inoltre, con la legge 28 aprile 2019, n. 36, è stato esteso l'ambito di applicazione della legittima difesa con riguardo alle medesime situazioni ambientali (privato domicilio e ambienti equiparati) considerate dalla legge del 2006, con l'inserimento nel secondo comma dell'art. 52 cod. pen. dell'avverbio «sempre» dopo la parola «sussiste» (nei casi considerati sussiste sempre il rapporto di proporzione) e con l'inserimento di un nuovo quarto comma: «Nei casi di cui al secondo e terzo comma agisce sempre in stato di legittima difesa colui che

sf

compie un atto per respingere l'intrusione posta in essere, con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o più persone».

E' stato poi inserito un nuovo comma nell'art. 55, secondo il quale nel caso di difesa da aggressioni in luogo privato «la punibilità è esclusa se chi ha commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità ha agito nelle condizioni di cui all'art. 61, primo comma, numero 5 ovvero in stato di grave turbamento derivante dalla situazione di pericolo in atto».

Tale ultimo intervento legislativo non ha introdotto, attraverso l'art. 52, quarto comma, cod. pen., una presunzione assoluta estesa a tutti i requisiti della legittima difesa tale da far ritenere operante la causa di giustificazione in tutti i casi posti in essere a seguito di violazione di domicilio e volti a respingere l'intrusione da parte di una o più persone, realizzata «con violenza» o con «minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica».

La nuova presunzione non ha, infatti, modificato la struttura della legittima difesa, che continua ad essere imperniata sulla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta secondo quanto indicato nel primo comma dell'art. 52 cod. pen.; previsione, quest'ultima, non modificata e ribadita nel quarto comma introdotto dalla legge n. 36 del 2019, attraverso il richiamo del secondo comma introdotto dal legislatore del 2006.

Quest'ultimo richiamo, infatti, implica necessariamente che il respingimento dell'intruso possa essere giustificato **solo se sia in corso** di svolgimento un attacco o il pericolo di un'aggressione, all'altrui sfera domestica e alle persone che in essa si trovano e la difesa armata sia necessaria.

In base al secondo comma dell'art. 55 cod. pen. non è punibile chi agisca nei casi indicati ai capoversi dell'art. 52 cod. pen., ma abbia ecceduto i limiti delineati da tali previsioni, se si sia trovato in condizioni di minorata difesa ex art. 61 n. 5 cod. pen. o, in alternativa, in stato di grave turbamento derivante dalla situazione di pericolo.

Non è stata introdotta, quindi, una nuova scriminante, ma una forma di esclusione della colpevolezza delle reazioni difensive «eccessive» che, benchè integranti tutti gli elementi costitutivi di una fattispecie incriminatrice e poste in essere oltrepassando i presupposti oggettivi della legittima difesa in violazione delle regole cautelari tali da fondare un addebito colposo, non sono comunque punibili perché l'agente ha agito in una condizione di minorata difesa o in condizione di stress psicologico tale da non consentire una adeguata valutazione della situazione e, conseguentemente, delle azioni da svolgere per difendersi.

Il grave turbamento non incide, quindi, sui requisiti strutturali della legittima difesa, ma soltanto sul rapporto di proporzione tra offesa e difesa: una reazione difensiva incriminabile come eccesso può non essere punibile se lo stato emotivo di colui che la pone in essere, oltre ad essere inquadrabile nella categoria del «grave turbamento», si innesti in una situazione in cui sia ravvisabile la necessità di difendersi da un pericolo per l'incolumità propria o altrui.

Pertanto, anche dopo le modifiche introdotte dalla legge n. 36 del 2019, l'uso di un'arma può essere ritenuto reazione sempre proporzionata nei confronti di chi si sia illecitamente introdotto, o illecitamente si trattenga, all'interno del domicilio o dei luoghi a questo equiparati, a condizione che:

- il pericolo di offesa sia attuale;
- l'impiego dell'arma sia necessario a difendere l'incolumità propria o altrui, ovvero i beni;
- non siano praticabili altre condotte alternative lecite o meno lesive;
- con specifico riferimento alle aggressioni a beni patrimoniali, ricorra un pericolo di aggressione personale.

Ciò premesso, deve osservarsi che la condotta tenuta dall'imputato, ossia l'inseguimento dei rapinatori e l'esplosione di colpi di pistola a distanza ravvicinata, direttamente verso i corpi dei medesimi è stata posta in essere in un momento in cui l'aggressione da parte dei

rapinatori era totalmente conclusa, tanto che gli stessi erano usciti dalla gioielleria e si stavano apprestando ad allontanarsi, salendo sull'automobile. Dunque, in una situazione in cui difettavano i requisiti il pericolo attuale di un'offesa ingiusta a un diritto proprio o altrui e della necessità di reagire a scopo difensivo.

L'opinione sostenuta nell'atto di appello a pag. 65, secondo la quale la rapina non sarebbe stata ancora conclusa è smentita dall'esame dei filmati.

Dalla telecamera interna emerge che alle ore 17:41:34 si trova nei pressi del registratore di cassa e viene ripreso nell'atto di aprire un cassetto dove è custodita l'arma successivamente utilizzata per colpire i rapinatori. Accanto a lui c'è la figlia. Dopo aver preso il revolver, si dirige verso il retro del negozio. Dalle immagini risulta che, prima di sparire dall'inquadratura, per raggiungere l'uscita secondaria da cui sono appena fuggiti i rapinatori, alle ore 17:41:35, si scontra con la moglie che, subito dopo, viene ripresa con le mani sul volto.

Nello stesso momento in cui è nei pressi del registratore di cassa e sta per aprire il cassetto, ossia alle ore 17:41:34, la telecamera esterna inquadra i tre rapinatori uscire dal retro della gioielleria. In particolare, vengono inquadrati in sequenza e

I tre rapinatori si dirigono verso l'automobile che hanno parcheggiato nella strada. Alle ore 17:41:35 (ossia quando è ancora nel locale della gioielleria e si scontra con la moglie allo scopo di recarsi nel retro) tutti e tre sono già usciti.

viene ripreso per la prima volta sull'uscio nell'atto di uscire in strada alle ore 17:41:38 (dunque 4 secondi dopo che ha preso l'arma dal cassetto e 3 secondi dopo l'uscita di tutti i rapinatori). In quel momento, ossia alle ore 17:41:38, i tre rapinatori si trovano ancora fuori dall'automobile.

Nelle immagini si vede che tiene nella mano destra una pistola e si dirige verso i tre rapinatori.

viene ripreso nell'atto di mettersi alla guida dell'automobile precedentemente parcheggiata. e stanno per salire. Nessuno dei tre ha posto in essere, in quel momento, alcuna condotta aggressiva, ma, al contrario, tutti hanno cercato di fare in modo da allontanarsi rapidamente dal posto.

Ciò premesso per quanto risulta dalle riprese delle videocamere, l'assunto difensivo secondo il quale, nel momento in cui l'imputato preleva l'arma dal cassetto (ore 17:41:34), solo esce dalla gioielleria e ipotizza che stesse ancora minacciando di morte le persone offese, è smentito dal dato obiettivo risultante dai filmati e, in particolare, dagli orari evidenziati.

Dunque, è uscito armato dal retro della gioielleria quando l'azione aggressiva da parte dei rapinatori era totalmente conclusa e gli stessi stavano scappando.

L'imputato, di corsa, ha raggiunto l'automobile, sulla quale, nel frattempo, era salito il guidatore al lato guida. Dall'altro lato dell'automobile (che era a tre porte), si apprestavano a salire, prima, poi

L'esplosione di colpi da parte di è stata velocissima. Dapprima, ha esploso un colpo all'indirizzo del guidatore, già seduto, all'altezza del medesimo. Tale colpo, essendo stato bloccato dallo specchietto retrovisore non ha raggiunto il. Poi ha raggiunto immediatamente l'altro lato della e ha esploso colpi di pistola nei confronti di e piegato, si è diretto verso il retro dell'autovettura, tenendosi con la mano il fianco per poi accasciarsi a terra. Allo stesso tempo, l'imputato ha indirizzato l'arma verso l'interno dell'automobile che ha fatto un sobbalzo per poi fermarsi definitivamente.

Dunque, in tale contesto, l'imputato ha esploso più colpi di arma da fuoco, tutti diretti al corpo dei rapinatori che stavano cercando di allontanarsi, colpendoli tutti e tre, in assenza sia di un concreto ed attuale pericolo di offesa per l'incolumità personale dei presenti, sia di una situazione obiettiva idonea a fondare la convinzione di trovarsi in presenza del detto pericolo ed ha, di conseguenza, posto in essere un'azione armata in concreto non necessaria né

inevitabile in chiave difensiva ( il filmato smentisce la versione dell'imputato, secondo la quale gli avrebbe puntato contro l'arma).

Dunque, i rapinatori stavano salendo sull'automobile, per allontanarsi, situazione, quest'ultima, che avrebbe certamente dovuto tranquillizzare l'appellante circa l'assenza di un pericolo attuale.

Dunque, gli elementi di fatto accertati, essenzialmente attraverso le immagini delle videoriprese, che consentono la ricostruzione fedele di quanto avvenuto, conducono ad escludere la ricorrenza degli elementi costitutivi dell'esimente della legittima difesa reale, dal momento che l'esplosione di plurimi colpi dall'arma utilizzata da , che hanno condotto alla morte di e e al ferimento di sono stati posti in essere all'esterno della gioielleria, sulla pubblica via, in un momento nel quale l'azione violenta e minacciosa da parte dei tre autori della rapina era conclusa e gli stessi stavano per salire sulla loro automobile per allontanarsi dal luogo.

Né , né i suoi familiari erano al momento in cui sono stati esplosi i colpi di arma da fuoco esposti al pericolo concreto di un'offesa da parte dei rapinatori e non vi era alcuna condizione di imminente pericolo, di talchè, deve essere esclusa la sussistenza di una situazione di concreta pericolosità, rilevante ex art. 52 cod. pen.

L'attualità del pericolo di un'offesa ingiusta si identifica con la esistenza di una situazione pericolosa ancora in atto al momento della reazione, che non può essere né anticipata né posticipata, e si protrae fino a quando essa permane ovvero, qualora l'offesa abbia avuto inizio, fino a quando l'azione lesiva del bene che si vuole difendere non si esaurisca.

Per quanto ricostruito dalle prove acquisite, deve essere escluso anche che i colpi siano stati sparati all'interno della gioielleria, essendo i quattro colpi stati pacificamente esplosi al di fuori della stessa, nel momento in cui i rapinatori si apprestavano ad allontanarsi.

Dunque, le modalità attraverso le quali ha avuto inizio l'esplosione di colpi di arma da fuoco impedisce di ipotizzare la sussistenza di una situazione di pericolo dalla quale scaturiva la necessità di difesa.

A fronte di questa ricostruzione, l'imputato, soltanto in un secondo tempo, ha sostenuto di avere da un lato temuto che i rapinatori potessero tornare, che avessero portato via la moglie e che poi, subito dopo il suo primo sparo, gli avesse puntato contro l'arma. La ricostruzione è da un lato illogica, dall'altro smentita in più punti in ragione di quanto emerge dalle immagini dei filmati.

Non vi sono elementi per ritenere che vi fosse il pericolo di un ritorno dei rapinatori. Di ciò l'imputato non può non essersi reso conto, in ogni caso, nel momento in cui è uscito e li ha visti allontanarsi velocemente.

Nemmeno è verosimile che egli avesse ritenuto che i rapinatori avessero portato con loro la moglie. Tale convinzione è smentita obiettivamente dalla parte del filmato, antecedente all'uscita di dalla gioielleria, in cui si vede chiaramente che dopo avere preso la pistola si scontra con la moglie. A tale proposito, non è credibile che egli non si sia reso conto di essersi fisicamente scontrato con la moglie, anche perché, se il suo timore era rivolto alle condizioni della medesima, proprio lo scontro con lei non poteva non essere percepito.

Inoltre, non si può ritenere che le condizioni emotive dell'imputato lo avessero indotto a una percezione alterata della realtà anche perché, tra l'altro, per un significativo periodo dopo il fatto e, in particolare, nelle interviste rilasciate, mai ha indicato un simile timore, mentre ha affermato che la sua condotta era l'unico modo per fermare i rapinatori e che il suo intento era assicurarli alla giustizia.

Non c'è alcuno spazio per l'applicazione dell'eccesso colposo non punibile di cui all'art. 55, secondo comma, cod. pen. per le stesse ragioni per cui la Corte di primo grado ha escluso la configurabilità dell'eccesso colposo di cui al primo comma; entrambi gli istituti, come già chiarito, presuppongono la sussistenza, effettiva o putativa, della scriminante, di cui, però, l'agente eccede i limiti: colposamente nel primo caso, incolpevolmente nel secondo caso per la presenza della condizione di inesigibilità del grave turbamento, peraltro nel caso in

scrutinio non più concomitante con l'azione aggressiva tenuto conto che i protagonisti dell'irruzione si stavano dando a precipitosa fuga.

ha posto in essere la condotta addebitatagli nella assenza dei requisiti previsti dall'art. 52, comma primo, cod. pen. necessari anche per integrare la legittima difesa domestica di cui al successivo quarto comma.

Infondata la tesi difensiva secondo la quale il fatto sarebbe avvenuto in luogo di privata dimora. Il fatto è avvenuto su strada, non soggetta a limitazioni di accesso e la circostanza che l'automobile dei rapinatori, verso la quale l'imputato ha sparato fosse stata parcheggiata in un posto riservato all'uso di privati, aperto e delimitato solo da strisce bianche non è rilevante.

Secondo quanto specificato dal consulente e richiamato nella sentenza di primo grado, il luogo ove era parcheggiata l'automobile dei rapinatori verso la quale sono stati esplosi i colpi è riservato, ma ad uso di un condominio diverso rispetto a quello dove si trova la gioielleria di . In ogni caso, il fatto si è svolto su strada senza limitazioni di accesso.

Per tutte queste ragioni va esclusa la legittima difesa domiciliare.

In definitiva, va rilevato che deve essere escluso che l'imputato potesse ragionevolmente essere indotto a temere lesioni all'incolumità personale propria e dei familiari, dal momento che i rapinatori si erano allontanati e i familiari di erano all'interno della gioielleria dove anch'egli avrebbe potuto rimanere, impedendo l'accesso dall'esterno e chiedendo l'intervento della forza pubblica.

Nemmeno colgono nel segno le valutazioni difensive nella parte in cui, invocando la legittima difesa putativa fanno richiamo alle valutazioni svolte dal Dott. all'udienza del 7.7.2023, nel corso delle quali ha precisato che stava difendendo sé stesso e la famiglia (anche da un punto di vista emotivo), dal momento che la sussistenza dei presupposti per la legittima difesa è strettamente giuridica e non medica, né come già detto hanno rilievo gli stati emotivi e passionali.

Inoltre, pure se superfluo, per quanto già detto, può rilevarsi che la successiva condotta di inseguimento da parte dell'imputato, benchè i fatti omicidiari consumati e tentati si fossero già verificati, è espressione di un animus del tutto diverso e diametralmente opposto rispetto all'animus di chi è convinto di dovere difendere l'incolumità di un familiare o comunque difendere sé stesso.

Va poi aggiunto che il gesto dell'imputato, al suo ritorno nel retro della gioielleria, quando vede la moglie, è ben lontano da poter essere interpretato come il gesto di chi finalmente rivede colei che riteneva essere stata rapita.

3.14) Infondato anche il quattordicesimo motivo, con il quale la difesa sostiene l'insussistenza del delitto di cui al capo d'imputazione n. 5).

Ritiene l'appellante che l'imputato potesse legalmente detenere l'arma, denunciata in passato, essendo stato l'obbligo di produrre la certificazione medica di cui all'art. 38, comma 4, TULPS introdotto solo con il d.lgs. n. 104/2018; sostiene che, quanto al porto dell'arma, i rapinatori erano ancora all'interno del parcheggio condominiale, da considerarsi domicilio e che in ogni caso la condotta del porto d'arma sarebbe scriminata dalla legittima difesa putativa.

Sul punto, richiamata la completa ed esauriente motivazione della Corte di primo grado, deve essere rilevato che la contestazione di cui al capo 5) è relativa al porto e non alla detenzione dell'arma, in relazione al quale non aveva la rispettiva licenza, che prescinde dalla legittimità della detenzione, essendo pacifico che risponde del reato di porto illegale di arma colui che, anche detenendo legittimamente un'arma all'interno della propria abitazione, la porti, privo di specifica licenza, in luogo pubblico o aperto al pubblico.

Tale era la via in cui era parcheggiata l'automobile, così come la via , percorsa dall'imputato, che inseguiva due rapinatori, con l'arma in pugno, pacificamente dunque portata fuori dalla gioielleria.

31

Né può ritenersi scriminata la condotta dalla legittima difesa, posto che si è già sottolineato che quando esce dal retro della gioielleria impugnando l'arma, i rapinatori sono nei pressi dell'autovettura con l'intento di fuggire. Si ribadiscono poi, anche con riferimento alla legittima difesa putativa, le considerazioni già svolte, cui può essere aggiunto che l'inseguimento dei rapinatori sulla via è del tutto eccentrico con lo scopo di salvare la moglie e anche con la asserita minaccia con arma da parte di

3.15) Parzialmente fondato il quindicesimo motivo.

Infondato il motivo con riferimento alla non massima estensione della riduzione della pena relativamente alle circostanze attenuanti generiche ( peraltro concesse in misura prossima al massimo).

Le ragioni indicate dalla difesa, ossia la concreta situazione di fatto in cui si è trovato , in ragione della appena subita rapina, sono state già valutate, con il riconoscimento dell'attenuante della provocazione. Il giudice di primo grado ha tenuto conto della complessiva situazione in cui si trovava l'imputato in ragione della pregressa rapina con il riconoscimento delle stesse attenuanti generiche.

La valutazione complessiva della condotta, anche quella successiva (che ha portato alla applicazione della misura cautelare), oltre alla mancata resipiscenza, non consentono di riconoscere le attenuanti nella massima estensione.

La difesa ha chiesto con il presente motivo, in ogni caso, in linea generale, la riduzione della pena, sottolineando l'eccessività del trattamento sanzionatorio.

Premesso che la pena è stata determinata nel minimo e che sono state riconosciute due attenuanti, gli aumenti a titolo di continuazione possono essere ridotti al fine di renderli proporzionati rispetto alla valutazione integrale del fatto.

In applicazione dell'art. 81 c.p., si ritiene, dunque, congruo un aumento, sulla pena anni 10 e mesi 6 di reclusione, di anni tre di reclusione per il reato di cui al capo 2), di anni 1 di reclusione per il reato di cui al capo 3), di mesi tre di reclusione per il reato di cui al capo 5), per una pena complessiva di anni 14 e mesi 9 di reclusione.

3.16) Infondato il sedicesimo motivo con il quale la difesa lamenta la violazione degli artt. 539, comma 2, e 540, comma 2, c.p.p., in relazione agli artt. 76, 78 e 546, comma 1, lett. e) c.p.p., con riguardo alle statuizioni civili.

Secondo la difesa, il giudice di primo grado sarebbe incorso nel vizio di ultrapetizione, per aver condannato l'imputato al pagamento di provvisionali senza che le parti civili ne avessero fatto valida richiesta.

Non è condivisibile la tesi difensiva secondo la quale la domanda di condanna generica e di provvisoria avrebbe dovuto essere proposta con la costituzione di parte civile, e che la domanda ex art. 539, comma 2, c.p.p. sarebbe stata formulata tardivamente, in sede di discussione finale, essendo pacifico che la richiesta di condanna generica e di provvisoria possa essere, come effettivamente avvenuto, proposta in sede di conclusioni.

Tra l'altro, gli atti di costituzione di parte civile sono stati depositati all'udienza preliminare del 21.12.2021 e contengono tutti in modo preciso e completo le ragioni della domanda.

Nemmeno condivisibili i rilievi difensivi relativi alla determinazione del quantum del risarcimento.

La sentenza di primo grado ha espressamente motivato circa la sussistenza dei danni morali derivanti dal reato e la determinazione del quantum della provvisoria non è affatto arbitrario, ma è ancorato a elementi concreti.

Nel determinare la provvisoria, la Corte ha precisato gli elementi di cui ha tenuto conto, valutando le dichiarazioni rese dai parenti delle vittime circa i legami con i loro congiunti deceduti ( si richiama sul punto la motivazione alle pagg. 40 e segg. della sentenza di primo grado).

21



Con riguardo alla quantificazione dei danni subiti da ciascuna delle parti civili, la Corte di Assise ha ritenuto che non siano emersi elementi sufficienti per la determinazione definitiva e, pertanto, ha rimesso le parti davanti al Giudice civile competente per la liquidazione e ha liquidato una provvisionale immediatamente esecutiva, motivando adeguatamente le ragioni della decisione, con riferimento ai criteri applicati per determinare il quantum di danno ritenuto già provato.

In particolare, la Corte di primo grado ha preso in considerazione soltanto il danno morale patito personalmente dai prossimi congiunti degli imputati, ossia un danno cd. *iure proprio*. Valutando la sofferenza patita da ogni singolo soggetto costituito parte civile, la Corte di Assise ha applicato un criterio unico parametrando l'importo della provvisionale al grado di parentela e tenendo in considerazione le tabelle del Tribunale di Roma, attenendosi a importi prossimi ai minimi. Benché la Corte quanto ai parenti di \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ non abbia espressamente evidenziato l'incidenza delle condotte poste in essere dalle persone offese (come invece espressamente detto per \_\_\_\_\_), l'applicazione nei minimi dei criteri di cui alle tabelle del Tribunale di Roma non tiene conto delle modalità specifiche del fatto e del dolo che ha sorretto l'azione, elementi tali da necessariamente e significativamente incrementarlo.

E' infatti pacifico che la liquidazione del danno deve tenere conto di fattori rilevanti quali ad esempio l'intensità del dolo, che andrà considerata per valutare in sede civile ed in via equitativa l'entità del pregiudizio non patrimoniale, utilizzando il criterio del disvalore del fatto di reato.

La valutazione del tutto minima operata dalla Corte di primo grado, pertanto, appare corretta rispetto al danno da ritenersi già dimostrato e non merita di essere ridotta.

Alla decisione consegue la condanna alla rifusione delle spese di continuata rappresentanza ed assistenza delle costituite parti civili, liquidata come da dispositivo, tenuto conto del numero e della difficoltà delle questioni prospettate.

La complessità della motivazione giustifica un termine di sessanta giorni per il deposito della motivazione.

### P.Q.M.

Visto l'art. 605 c.p.p.,

in parziale riforma della sentenza appellata, riduce la pena inflitta a \_\_\_\_\_ ad  
anni 14 e mesi 9 di reclusione.

Conferma nel resto.

Condanna l'imputato alla rifusione delle spese di continuata rappresentanza ed assistenza delle costituite parti civili, che liquida:

in euro 7.952 oltre a spese generali, IVA e CPA a favore dell'avv. \_\_\_\_\_, difensore  
della Parti civili

in euro 6.117 oltre a spese generali, IVA e CPA a favore dell'avv. \_\_\_\_\_  
difensore della Parte civile Montagnana Antonio;

in euro 7.663 oltre a spese generali, IVA e CPA, a favore dell'avv. \_\_\_\_\_ difensore  
delle Parti civili \_\_\_\_\_ ed

eredi di \_\_\_\_\_


in euro 11.010 oltre a spese generali, IVA e CPA, a favore dell'avv. \_\_\_\_\_  
difensore delle Parti civili

in euro 4.078, oltre a spese generali, IVA e CPA, a favore dell'avv. \_\_\_\_\_


difensore della Parte civile \_\_\_\_\_ disponendone il pagamento in favore dello  
Stato;

Visto l'art. 544, 3° co. c.p.p.  
stabilisce in giorni 60 il termine per il deposito della sentenza.  
Torino, 3 dicembre 2025

La Cons. Est.  
Elisabetta Gallino



La Presidente  
Cristina Domaneschi



**DEPOSITATO IN CANCELLERIA**

**0 2 FEB. 2026**

**Torino,**

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Dott.ssa Maria Rosa VICARI

